



Repubblica Italiana N. 86/2015

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto

Composta dai Sigg.ri Magistrati

Guido Carlino	Presidente
Natale Longo	Giudice
Giovanni Comite	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio sui conti nn. 16.868, 17.000 e 34.181, iscritti al n. 29881 del registro di segreteria, riguardanti, rispettivamente, le gestioni 1° gennaio – 31 dicembre 2008, 1° - 31 gennaio 2009, 1° febbraio – 31 dicembre 2009, resi, quanto ai primi due, dal consegnatario del materiale della Casa Circondariale di Belluno, dott.ssa Gentile Maria, “agente contabile cessante”, nata il 26 dicembre 1962 a Nicosia (EN), C.F. GNT MRA 62T66 F892W, quanto al terzo, compilato d’ufficio dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e imputato alla dott.ssa Cafiso Paola, “agente contabile subentrante”, nata il 09 luglio 1969 a Palermo (PA), residente a Formigine – Casinalbo di Formigine (MO), in via Giardini Nord n. 308, C.F. CFS PLA 69L49 G273P, depositati il 25 febbraio e il 02 aprile 2010, nonché 13 febbraio 2014.

Vista la relazione sui conti, n. 811, del 15 ottobre 2014, del Magistrato Istruttore dott. Comite Giovanni, la memoria difensiva della dott.ssa Cafiso Paola, in atti al 05 dicembre 2014, a firma degli Avv.ti Azzarini

Leonello e De Benedetti Diana;

visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

uditi alla pubblica udienza del 18 dicembre 2014, con l'assistenza del segretario dott.ssa Franchini Paola, il Consigliere relatore dott. Comite Giovanni, il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Chiara Imposimato, concludente oralmente, e l'Avv. Nordio Beniamino, in rappresentanza di Cafiso Paola.

Svolgimento del processo

Nell'ambito del controllo giudiziale, dei conti degli agenti delle Amministrazioni statali operanti nel territorio della Regione Veneto, questa Corte, e per essa il Magistrato istruttore competente, ha intrapreso l'esame di quelli relativi alla gestione del materiale della Casa Circondariale di Belluno, con riguardo agli **esercizi 2008 e 2009**, iscritti, rispettivamente, ai nn. **16.868, 17.000 e 34.181**, come assegnati dal Sistema Integrato Sezione – Procura (S.I.S.P.).

Dalla disamina degli atti, il deducente istruttore si avvedeva che il conto a materia afferente il 2008 (**n. 16.868**), a firma dell'agente contabile dott.ssa Gentile Maria, risultava ritualmente compilato e prodotto dalla medesima alla propria amministrazione, così come era pure a dirsi per il periodo di gestione 1° - 31 gennaio 2009 (**n. 17.000**); riguardo, invece, alla restante parte dell'esercizio 2009, periodo 1° febbraio - 31 dicembre (**al quale era assegnato il n. 34.181**), il conto non risultava compilato dall'agente contabile a materia subentrante, dott.ssa Cafiso Paola, bensì redatto d'ufficio a cura del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. In breve, a ragione dell'inutile

decorso del termine di tre mesi, stabilito dall'art. 611, del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, per la presentazione del conto giudiziale, e del rifiuto opposto dall'agente contabile, dott.ssa Cafiso Paola, consegnatario dei beni mobili della Casa Circondariale di Belluno, la Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dopo aver segnalato l'inadempimento alla Procura regionale - per l'instaurazione del giudizio per resa del conto, oggetto della vertenza n. V2012/61/IMP - provvedeva a nominare una Commissione *ad hoc* per la compilazione d'ufficio del documento e per la sua trasmissione alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. In ogni caso, il Magistrato istruttore, ravvisata la necessità di dover integrare la documentazione pervenuta, con lettera istruttoria n. 3697, dell'11 giugno 2014, indirizzata alla Direzione della Casa Circondariale e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno, trasmessa per conoscenza agli agenti contabili a materia del periodo gestorio in oggetto, era a chiedere alle predette Amministrazioni chiarimenti sui seguenti punti: **1)** *sulla natura dei beni elencati negli inventari allegati ai singoli conti depositati in Segreteria. In altri termini si chiede(va) di far conoscere se tali inventari costituivano una estrapolazione dell'inventario generale dei soli beni mobili in custodia presso il consegnatario;* **2)** *se i dati riportati nei conti giudiziali a materia siano riferiti alla sola gestione dei beni mobili per i quali sussista un debito di custodia in capo al consegnatario o rappresentino la gestione contabile complessiva del materiale;* **3)** *l'ammontare delle spese di*

compilazione e di notificazione del conto compilato d'ufficio dall'Amministrazione con riguardo al periodo di gestione 1° febbraio – 31 dicembre 2009 di competenza dell'agente contabile dott.ssa Cafiso Paola, ai fini previsti dall'art. 41 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038'.

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno con nota prot. n. 8979, del 15 luglio 2014, pervenuta alla Segreteria conti della Corte il 21 luglio seguente, chiariva che *"... i conti giudiziali in oggetto non sono una estrapolazione ma rappresentano l'inventario generale della Casa Circondariale"* e che *"non risultano presenti nel sistema Ge.Co. di questa Ragioneria altre scritture inventariali, in quanto la figura dell'agente contabile si sostituisce a quella del consegnatario"*.

A propria volta la Direzione della Casa Circondariale di Belluno, con nota n. 10389, del 31 luglio 2014, pervenuta il 05 agosto successivo, precisava che: *"il contabile del materiale ha in gestione tutti i beni mobili presenti in istituto, dei quali redige (annualmente o alla scadenza di ogni gestione) il relativo conto giudiziale"*; pertanto, *"i dati riportati nei conti giudiziali devono rappresentare la gestione contabile complessiva del materiale"*. Con riguardo, invece, alle spese per la compilazione d'ufficio, la Direzione era a trasmettere la nota n. 28052 del 30/07/2014 del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria alla quale erano allegati i prospetti riepilogativi delle spese complessivamente sostenute dai funzionari

incaricati della relativa attività e i documenti giustificativi delle singole voci.

Acquisite le informazioni integrative dianzi indicate, con relazione n. 811, in data 15 ottobre 2014, il Magistrato istruttore era a chiedere, al Presidente della Sezione, il deferimento al giudizio del Collegio, previa iscrizione a ruolo, dei conti in epigrafe indicati e di seguito descritti.

A - Conto giudiziale del materiale – Esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2008 - iscritto al n. 16.868, reso dall'agente contabile dott.sa Gentile Maria.

Il Magistrato Istruttore, a tal riguardo, ha ritenuto di dover acquisire la documentazione minima necessaria per una verifica degli adempimenti di legge, del carico iniziale, ossia del debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio o della gestione, degli oggetti e delle materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione, del credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate, delle materie e degli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell'esercizio o della gestione. E ciò poiché il debito e il credito devono risultare dimostrati nei conti *"...distintamente non solo secondo la specie, le qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono qualificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi"* (art. 626, R.D. 23 maggio 1924, n.827, recante il

Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).

Il conto dianzi descritto è stato trasmesso alla Segreteria della Sezione in data 25 febbraio 2010 per il tramite della Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno, che vi ha apposto il visto di regolarità il 1° febbraio precedente (art. 623 del R.D. n. 827, del 23 maggio 1924). Sotto l'aspetto formale, risulta redatto sul "Modello 57", sottoscritto dal consegnatario, dott.ssa Gentile Maria, e dal Direttore della Casa Circondariale di Belluno, dott.ssa Mannarella Immacolata, con firme autografe e per esteso (almeno quella dell'agente contabile), e riporta il periodo di gestione, la suddivisione in categorie di beni della contabilità del materiale, la consistenza ad inizio esercizio, il carico delle nuove introduzioni, lo scarico per uscita o distribuzione del materiale e la consistenza di fine esercizio.

Sotto l'aspetto sostanziale la consistenza iniziale del periodo di gestione 2008 coincide con la consistenza finale del periodo di gestione 2007. Al conto sono stati allegati il prospetto di contabilità del materiale, gli inventari del materiale suddiviso per categoria di beni, lo stato di confronto tra i risultati della cassa e quelli del materiale, i prospetti delle variazioni agli inventari, nonché il Modello 92 afferente il "Riassunto dei conti giudiziali".

Nel conto, come ribadito nel riscontro alla lettera istruttoria dell'11 giugno 2014, era tuttavia rappresentata la gestione complessiva di tutti i beni presenti in Istituto, ricomprendendo in essi anche quelli assegnati in uso agli uffici e, quindi, non più in carico al

consegnatario medesimo, diversamente da quanto evincibile esegeticamente dagli artt. 32, 33 e 624 del R.D. n. 827 del 1924, disciplina che il Magistrato istruttore ravvisava applicabile anche ai conti in trattazione.

Inoltre, atteso che dal 14 giugno 2008 sono state trasferite, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (del 30 maggio 2008) del D.P.C.M. 1° aprile 2008, al Servizio Sanitario Nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, in attuazione dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n.244, ciò ha comportato la cessione gratuita di attrezzature e beni strumentali tra la Direzione della Casa Circondariale di Belluno e l'Azienda U.L.S.S. n.1 della stessa città, di cui è data ragione, nel predetto conto giudiziale, tra le cessioni gratuite dello scarico per un ammontare di **€ 78.371,41**, avente inevitabili riflessi anche a livello di carico inventariale.

B - Conto giudiziale del materiale – Gestione 1° – 31 gennaio dell'esercizio 2009 - iscritto al n. 17.000, reso dall'agente contabile dott.sa Gentile Maria.

Il conto è stato trasmesso alla Segreteria della Sezione giurisdizionale Veneto in data 02 aprile 2010 per il tramite della Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno, che vi ha apposto il visto di regolarità il 18 marzo precedente. Sotto l'aspetto formale, non diversamente dal precedente documento dianzi esaminato, risulta redatto sul "modello 57", sottoscritto dal consegnatario, dott.ssa

Gentile Maria, e dal Direttore della Casa Circondariale di Belluno, dott.ssa Mannarella Immacolata, con firme autografe, e riporta il periodo di gestione, la suddivisione in categorie di beni della contabilità del materiale, la consistenza ad inizio esercizio, il carico delle nuove introduzioni, lo scarico per uscita o distribuzione del materiale e la consistenza di fine esercizio.

Riguardo all'aspetto sostanziale la consistenza iniziale del periodo 1° gennaio 2009 coincide con la consistenza finale del periodo di gestione 2008. Al conto sono stati allegati il prospetto di contabilità del materiale, gli inventari del materiale suddiviso per categoria di beni, lo stato di confronto tra i risultati della cassa e quelli del materiale, i prospetti delle variazioni agli inventari, nonché il Modello 92 costituente "Riassunto dei conti giudiziali".

Anche in tale conto, come ribadito nel riscontro alla lettera istruttoria dell'11 giugno 2014, risultava rappresentata la gestione complessiva di tutti i beni presenti in Istituto, ricomprendendo in essi anche quelli assegnati in uso agli uffici e, quindi, non più in carico al consegnatario medesimo, diversamente da quanto previsto, in termini di loro esegesi, dagli artt. 32, 33 e 624 del R.D. n. 827 del 1924.

Inoltre, essendo la dott.ssa Gentile Maria cessata dall'incarico il 31 gennaio 2009, l'art. 682, comma 2°, del R.D. 16 maggio 1920, n. 1908 [recante "Sostituzione delle disposizioni contenute nella parte III (Amministrazione Economica e Contabilità) del regolamento generale per gli stabilimenti carcerari 1° febbraio 1891 n. 260], applicabile agli stabilimenti di pena come quello di causa, prevedeva una serie di

adempimenti nel passaggio di consegne tra agenti (consegnatari) a materia, tuttavia non inducenti effetti impeditivi e preclusivi dell'autonomo obbligo di presentazione del conto giudiziale, in quanto *"...il verbale di ricognizione del materiale è compilato a piè del conto giudiziale, dall'impiegato cessante, che viene firmato per accettazione anche dal subentrante, il quale firma inoltre tutti gli inventari relativi"*: procedura, in specie, non correttamente seguita, per le cause che verranno di seguito esposte.

C - Conto giudiziale del materiale – Periodo 1° febbraio – 31 dicembre dell'esercizio 2009 - iscritto al n. 34.181, compilato d'ufficio dall'Amministrazione e imputato all'agente contabile dott.sa Cafiso Paola.

Per tale conto si impone una breve ricostruzione in fatto della vicenda.

Con ordine di servizio n. 1, del 31 gennaio 2009, notificato in pari data, il Direttore della Casa Circondariale di Belluno, dott.ssa Mannarella Immacolata, disponeva che a far tempo dal 1° febbraio 2009 e per la durata di anni cinque, rinnovabili, le funzioni di "Contabile del materiale" fossero affidate alla dott.ssa Cafiso Paola, assunta in servizio il 21 luglio 2008, con inquadramento nell'area funzionale C, posizione economica C 1, il tutto secondo l'atto di affidamento, in data 31 gennaio 2009, che a tal riguardo era a richiamare l'art. 7, del d.P.R. 04 settembre 2002, n. 254 (recante "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato"), senza, quindi, alcun riferimento al

R.D. 16 maggio 1920, n. 1908, che ha apportato modifiche al Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari n. 260, del 1° febbraio 1891. In ogni caso, con verbale dello stesso 31 gennaio 2009 si procedeva *“...al passaggio dei beni risultanti dall’inventario dell’Istituto di data odierna...”* tra la dott.ssa Gentile Maria, contabile uscente, e la dott.ssa Cafiso Paola, contabile subentrante, con riserva delle stesse di effettuare la materiale ricognizione dei beni, non eseguibile alla data del 31 gennaio 2009 per il trasferimento della dott.ssa Gentile ad altra sede. In sostanza, il passaggio dei beni era avvenuto con la clausola della riserva, prevista dall’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 254 del 2002, mentre la disciplina positiva da applicare, ancora vigente e non abrogata, era l’art. 682, del R.D. 16 maggio 1920, n. 1908.

Le funzioni di agente a materia, formalmente conferite alla dott.ssa Cafiso, risultavano altresì sostanzialmente ricoperte, a far tempo dal 1° febbraio 2009, dalla medesima, poiché emergeva aver *“preso in carico sull’inventario”* il materiale via via pervenuto, apponendo la propria firma per ricevuta sulle relative fatture (così detti fatti gestori propri), realizzando così i presupposti di cui all’art. 181, 1° comma, del R.D. n. 827 del 1924.

Ad ogni buon conto, nel corso della propria gestione, con istanza del 28 aprile 2009, nella quale precisava di avere la *“...qualifica di contabile del materiale...”*, la predetta era a chiedere, atteso *“...che non è stato possibile a tutt’oggi completare la ricognizione dei beni mobili, essendo stata la scrivente anche*

impegnata in altre necessarie, nonché impellenti, attività d'ufficio...”, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 254 del 2002, la proroga di due mesi del termine per ultimare la suddetta ricognizione (operazione consistente, per sua stessa affermazione, *“nell'imputazione ad ogni bene trovato del corrispondente numero di inventario”*), assentita dalla Direzione del carcere a piè dell’istanza formulata. In seguito, con verbale del 30 giugno 2009, la Commissione Locale di Verificazione dei Beni Mobili [composta dalla dott.ssa Cafiso Paola (C 1), dalla dott.ssa Todisco Margherita (C 1), e dal Direttore del Carcere, dott.ssa Mannarella Immacolata] dava conto dell’avvenuto passaggio del materiale, con riserva di ricognizione a termine, scadente il 30 aprile 2009, termine poi prorogato, a richiesta, di altri due mesi, e prendeva atto, *“...a fronte delle iscrizioni effettuate sul registro inventario Mod. 58 e redatte dal contabile a materia uscente, dott.ssa Gentile Maria (...), della dichiarazione della dott.ssa Cafiso, circa il completamento di fatto della ricognizione, e di non aver potuto completare formalmente il riordino dei dati acquisiti, per la complessità del lavoro emersa in corso d’opera, ma di essere pronta alla ultimazione dell’operazione...”*; a tali dichiarazioni la predetta aggiungeva *“...di aver rilevato delle discordanze rispetto alle precedenti registrazioni”*, di cui non veniva indicava, tuttavia, né la categoria dei beni, né la relativa consistenza. Tali ultime affermazioni, seppur non supportate da riferimenti precisi, inducevano la Direzione del carcere a chiedere al Dipartimento che le risultanze fossero verificate in contraddittorio con il contabile uscente, disponendosi nel

contempo, a mente dell'art. 27, 2° comma, del d.P.R. n. 254 del 2002 [comma ritenuto applicabile, malgrado la specialità del Regolamento carcerario, e abrogato a decorrere dal 06 giugno 2012, dal comma 1° dell'art. 62 e dalla tabella A allegata al d.l. 09 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 04 aprile 2012, n. 3], la trasmissione del verbale alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno al fine di far concorrere, alla suddetta verifica, un funzionario di quell'ufficio. Pur tuttavia, con nota n. 6099, del 20 luglio 2009, l'articolazione territoriale di Ragioneria (anche all'esito della comunicazione n. 11331, del 07 luglio 2009 della Direzione della Casa Circondariale di Belluno) si dichiarava incompetente per il suddetto adempimento, attesa la specialità degli stabilimenti carcerari, ai quali si applicava il R.D. 16 maggio 1920, n. 1908. In seguito, non si addiveniva al confronto, mentre la dott.ssa Cafiso alle date del 31 agosto e del 05 settembre 2009 non produceva la ricognizione definitiva dei beni unitamente a precise indicazioni su eventuali discordanze.

Nelle more, e segnatamente in data 19 agosto 2009, la dott.ssa Gentile Maria (benché non più formalmente agente a materia del Carcere bellunese) compilava un verbale di dichiarazione di fuori uso di materiale mobile per l'esercizio 2009, e di cui al Modello 63 di contabilità, sottoscritto anche dal Direttore del Carcere, recante beni appartenenti alla Categoria I (Beni mobili), alla Categoria III (Attrezzatura sanitaria), alla Categoria V (Armamento), alla Categoria VI (Automezzi) e alla Categoria VII (Altri beni), per un valore

complessivo di € **08.532,25**. Il successivo 8 settembre 2009 era presentato, a cura della stessa dott.ssa Gentile, un ulteriore elenco di beni mobili non rinvenuti, acquisito a verbale dalla dott.ssa Paolini Tiziana, Direttore pro tempore della Casa Circondariale, e dal Commissario Panatta Domenico, Comandante di reparto, rientranti nelle diverse categorie dell'inventario modello 43.

In esso verbale si precisava quanto segue: <<La dott.ssa Gentile Maria, contabile in missione e contabile del materiale per anni tre, dichiara di non aver eseguito personalmente la verifica di ogni singolo bene degli elenchi, ma di averla fatta solo per alcuni e che, quindi, prende atto degli elenchi sopra indicati, ricevuti dalla dott.ssa Cafiso Paola. I sottoscritti rilevano che la maggior parte di questi beni ha un valore irrisorio e che alcuni di questi beni risultano acquistati prima de 1970...Si aggiunge che alcuni beni, pur avendo un valore residuo d'inventario, non hanno di fatto alcun valore di mercato essendo da anni fuori produzione ed es. ricetrasmittenti. Si ipotizza, inoltre, che la maggior parte dei beni sia stata rottamata per errore, inconsapevolmente dagli addetti ai lavori, unitamente al materiale già dichiarato fuori uso e che altri siano stati buttati senza essere portati in magazzino e senza fare segnalazioni ai contabili. Per quanto sopra esposto si propone di chiedere lo scarico dei beni di cui agli elenchi>>.

In ragione di tale segnalazione la Direzione del carcere affidava in pari data, avvalendosi del combinato disposto degli artt. 682, 1° comma, e 728, 2° comma, n. 5), del R.D. 16 maggio 1920, n. 1908, al

Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria, Commissario Domenico Panatta, l'incarico di verificare quanto segnalato come mancante. Con successiva relazione del 15 ottobre 2009, il Comandante del reparto documentava le risultanze delle verifiche eseguite. Le stesse ponevano in risalto che *<<...gli elenchi...riportati in 30 fogli...racchiuderebbero tutti gli oggetti mobili in carico a questa sede. La ricerca effettuata, pur con tutta la cura e meticolosità delle ragioniere che se ne sono occupate, porta una asettica assenza di materiale di cui nel tempo, ovvero negli ultimi 40 anni non è stato sottoposto ad alcun controllo ma solo preso in carico, ovvero non ha ricevuto la stessa attenzione in occasione della logica usura del tempo, del deterioramento, delle rotture, della inutilizzabilità perché materiale vetusto e sostituito da altro più attuale. In sostanza è mancata la continuità e la tempestività nella pratica del fuori uso...>>*. Per ciò, dopo aver ravvisato la necessità di ulteriori verifiche, era a concludere rilevando la non emersione *"...a parere dello scrivente di elementi per ipotesi di reato determinate da appropriazioni indebite, furto o altro ancora"*.

Conseguentemente, con decreto n. 14, del 18 settembre 2009, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, era a dichiarare un primo scarico, per deperimento, di materiali, per un valore di **€ 08.532,25**, così come provocato dalla Direzione del carcere e sulla base degli elenchi di fuori uso forniti dalla dott.ssa Gentile. All'esito di ulteriore dichiarazione di fuori uso, proveniente dalla medesima dott.ssa Gentile, e di cui al Modello 63 di contabilità

sottoscritto anche dal Direttore del carcere, di data 30 novembre 2009, con decreto n. 23/2008, del 14 dicembre 2009, era dichiarato altro scarico di beni per deperimento, per un ammontare complessivo di valore pari ad **€ 25.406,55**, includente materiale riconducibile alle Categorie I (Mobili), V (Armamento), VI (Automezzi) e VII (Altri beni).

In seguito, l'agente contabile uscente, dott.ssa Gentile Maria, e l'agente subentrante, dott.ssa Cafiso Paola, non pervenivano a dichiarazioni congiunte sui beni in inventario, né tampoco perveniva alcuna documentazione circa la ricognizione eseguita da parte di quest'ultima, secondo il disciplinare evincibile dagli artt. 181, 182, del R.D. n.827 del 1924, e 682, 2° comma, del R.D. n. 1908 del 1920. Di tal ché, atteso che ambedue gli odierni agenti a materia hanno, di diritto ma anche di fatto (si veda l'attività riconducibile alla dott.ssa Gentile per gli elenchi di fuori uso), svolto atti di gestione relativi all'esercizio 1° febbraio – 31 dicembre 2009, doveva ritenersi, anche in mancanza di un definitivo passaggio delle consegne svoltosi in contraddittorio tra le stesse, che in ordine ad ammanchi di beni, eventualmente riscontrabili in sede di controllo del corrispondente conto giudiziale, si verificava il c.d. effetto della confusione delle gestioni dei due agenti contabili.

Riguardo, comunque, al predetto conto giudiziale la dott.ssa Cafiso, benché sollecitata e diffidata più volte alla compilazione dello stesso (tra l'altro a seguito della nota n. 4604, del 14 maggio 2010, della Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno, notificata all'agente il 26 maggio seguente) non vi provvedeva. In ragion del reiterato

opposto rifiuto, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con provvedimento in data 11 novembre 2010 (fatto pervenire alla Direzione del carcere con nota n. 0463164, del 12 novembre successivo), dava disposizioni per la compilazione d'ufficio, a cura di una Commissione *ad hoc* di tre contabili, del conto giudiziale del materiale della Casa Circondariale di Belluno afferente il periodo 1° febbraio – 31 dicembre 2009, gestione di pertinenza dell'agente contabile dott.ssa Cafiso Paola, alla quale l'atto era notificato il 19 novembre 2010, con nota n. 17609 del medesimo giorno, ponendo le relative spese a carico della stessa. Il conto, compilato dalla nominata Commissione, era inviato in data 09 dicembre 2010 alla Direzione del carcere, la quale, con nota n. 19653, del 16 dicembre successivo, provvedeva a notificare, a mezzo di ufficiale giudiziario, all'agente contabile, invito a riconoscerlo e a sottoscriverlo entro giorni trenta dalla notifica medesima, *"...con la espressa avvertenza che il conto sarebbe stato come accettato ove l'interessata non avesse risposto all'invito nel termine prefisso"*, come statuito dall'art. 614, comma 2°, del R.D. 23 maggio 1924, n.827. La notifica si perfezionava in data 22 dicembre 2010, mentre la dott.ssa Cafiso, nei trenta giorni successivi e in quelli immediatamente seguenti alla scadenza, non provvedeva a riconoscere e a sottoscrivere il conto giudiziale. A ogni buon conto con atto, a firma di patrono del 09 dicembre 2010, indirizzato all'Amministrazione di appartenenza, la dott.ssa Cafiso era, tra l'altro, a ritenere *"...illegittima la pretesa che la stessa sottoscriva il conto giudiziale per accettazione, essendo ampiamente note le motivazioni*

della impossibilità di procedere a tale sottoscrizione". Pertanto, il conto giudiziale veniva inviato con nota n. 10147, del 16 maggio 2011, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato di Belluno per l'apposizione del visto di regolarità e per la successiva rimessione alla Corte dei conti. La Ragioneria con successiva nota del 12 luglio 2011, sollecitata il 14 dicembre seguente, chiedeva alla Direzione del carcere l'integrazione della documentazione giustificativa del conto, trasmessa con nota n. 8140, del 07 giugno 2012. Anche tale integrazione, nelle more dei controlli della Ragioneria competente, era portata a conoscenza della dott.ssa Cafiso con atto notificato da ufficiale giudiziario, al fine di ottenerne il riconoscimento e la conseguente sottoscrizione entro giorni trenta dalla ricezione dell'atto. In data 27 aprile 2012 l'invito era notificato all'agente contabile direttamente presso gli uffici della Direzione del carcere, senza che ne sortisse effetto alcuno. Il conto giudiziale in rassegna era pertanto prodotto alla Segreteria conti della Sezione Giurisdizionale Veneto, a cura della Ragioneria territoriale dello Stato di Belluno, in data 13 febbraio 2014. L'agente contabile del materiale, dott.ssa Cafiso, né ha riconosciuto né ha sottoscritto il conto giudiziale in questione, manifestando tale volontà sia in modo espresso e diretto, sia in modo implicito ma inequivoco.

Nel merito, il conto riporta il visto di regolarità della Ragioneria territoriale di Belluno in data 07 febbraio 2014, e tiene conto dei decreti relativi ai fuori uso nelle more intervenuti (anche questi notificati alla dott.ssa Cafiso a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario in data

19 agosto 2013). Lo stesso reca anche un prospetto generale delle operazioni, in termini finanziari, compiute durante la gestione 1° febbraio – 31 dicembre 2009. In specie riporta: la consistenza iniziale al 1° febbraio 2009, di **€ 654.418,31**, pari sia alla consistenza finale dell'esercizio 2008, sia alla consistenza iniziale e finale della gestione parziale 1° - 31 gennaio 2009, di pertinenza dell'agente contabile uscente, dott.ssa Gentile Maria; l'importo a titolo di entrate per nuove acquisizioni, pari a **€ 43.315,85**, per un totale di carico pari a **€ 697.734,1**; il totale delle uscite per fuori uso, per **€ 33.938,80**, con un debito complessivo di **€ 663.795,36**. Da tale ultimo importo è stata poi portata in detrazione la somma di **€ 66.916,71**, a titolo di quote di deperimento sul valore, con una differenza complessiva a fine anno pari a **€ 588.066,67**, costituente la rimanenza dell'esercizio al 31 dicembre 2009, al netto dell'importo di **€ 08.812,05** per acquisto di materiali da costruzione (riportato solo nel carico), destinato alla manutenzione ordinaria del fabbricato (M.O.F.) e, per ciò, fatto rientrare nel c.d. materiale di facile consumo, ex art. 630, del R.D. n. 1980 del 1920.

Dalla disamina specifica del conto emergeva che: non è stato sottoscritto dalla dott.ssa Cafiso Paola (agente contabile al quale lo stesso era imputato), mentre risultava sottoscritto dal Direttore pro tempore del carcere di Belluno, dott.ssa Tiziana Paolini; sono stati aggiornati, ai sensi dell'art. 683 del Regolamento di contabilità carceraria, tenuto conto delle attuali condizioni di servibilità al valore persistente, i prezzi di stima di tutto il materiale iscritto nell'inventario

“Modello 43”, con riconoscimento di una quota di deperimento ammontante ad **€ 66.916,71**; l'ammontare del fuori uso dichiarato nel corso dell'anno 2009 assommava ad **€ 33.938,80**; il conto da ultimo riportava, come detto, nel carico acquisizioni di materiale da costruzione, per un importo **€ 08.812,05**, inserito nel totale del debito, con un residuo finale di **€ 588.066,67**, quale ripreso nella consistenza iniziale del conto giudiziale afferente l'esercizio 2010.

Nel suddetto conto, come nei precedenti dianzi descritti, erano riportati i dati contabili relativi alla gestione di tutti i beni mobili inventariati e presenti in istituto, quindi non si riferivano alla sola gestione dei beni mobili per i quali sussisteva un debito di custodia in capo all'agente contabile, come evincibile esegeticamente dagli artt. 32, 33 e 624 del R.D. n. 827/1924.

Da ultimo, atteso che la determinazione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dell'11 novembre 2010, che dava le disposizioni per la compilazione d'ufficio del documento, poneva le spese relative a carico dell'agente contabile, dott.ssa Cafiso Paola, veniva trasmessa la documentazione degli oneri, che in sede di successivo riscontro risultava correttamente determinata sia nei totali, delle spese sostenute e rimborsate a ciascuno dei funzionari responsabili della compilazione, sia nel complessivo, come da prospetto a seguire per gli agenti contabili: **1) Cicchirillo Carmen, € 01.904,83, 2) Ricca Maria, € 01.969,49, 3) Di Pasquale Riccardo € 02.727,04**, per una totale di spese pari ad **€ 06.601,36**. A tali oneri erano infine da aggiungere, come previsto dall'art. 41, comma 2, del

R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, costi di notifica per € 27,13, assolti dall'Amministrazione in modo virtuale.

A seguito del deposito della relazione e del proposto deferimento da parte del Magistrato Istruttore, il Presidente della Sezione, con proprio decreto in calce alla stessa, fissava l'udienza di discussione per il 18 dicembre 2014, assegnando nel contempo, alle parti, termine al 05 dicembre precedente per l'eventuale deposito di atti e documenti.

La relazione e il pedissequo decreto erano comunicati alla Procura Regionale, alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno e al Direttore della Casa Circondariale della medesima città, quest'ultima anche ai fini della notifica agli agenti contabili del materiale.

Con breve memoria, in atti al 25 novembre 2014, Cafiso Paola (generalizzata in epigrafe), patrocinata, giusta delega a margine della stessa, dagli Avv.ti Azzarini Leonello, C.F. ZZR LLL 60P12 F592I, e De Benedetti Diana, C.F. DBN DNI 78E43 L736U, presso lo studio dei quali, a Venezia – Mestre (VE), in via Verdi n. 33, è elettivamente domiciliata, che chiedevano che le comunicazioni inerenti il procedimento fossero effettuate al seguente fax n. 041/974933 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

leonello.azzarini@venezia.pacavvocati.it;

diana.debenedettiazzarini@venezia.pacavvocati.it, spiegava

intervento difensivo, finalizzato anche all'ostensione del fascicolo processuale e all'acquisizione di copie.

Con successiva memoria, prodotta in fascicolo il 05 dicembre 2014, i richiamati patroni articolavano compiute difese all'esito delle quali concludevano per la declaratoria di legittimità della condotta tenuta dalla propria assistita e, per l'effetto, per la non imputabilità alla medesima del conto giudiziale del materiale, riferito al periodo 1° febbraio – 31 dicembre 2009 e iscritto al n. 34.181; in ogni caso, chiedevano che la stessa non fosse gravata da alcuna obbligazione restitutoria, con vittoria di diritti, spese ed onorari.

In via istruttoria, ove ritenuto necessario, chiedevano disporsi istruttoria allo scopo di verificare l'esatta consistenza e situazione del conto giudiziale del materiale per l'anno 2009.

In breve, i patroni evidenziavano che la sig.ra Cafiso non veniva posta in grado di effettuare la ricognizione dei beni in vista del passaggio di consegne "*...stante il rifiuto del contabile uscente e del Direttore carcerario...*" e che in ragione di tanto "*...non ha mai assunto formalmente e sostanzialmente l'incarico di agente contabile della Casa circondariale di Belluno...*". Inoltre, all'esito delle operazioni di verifica dell'inventario, dalla stessa condotte e concluse nell'agosto 2009, emergeva la mancanza di una serie di beni mobili, nelle quantità e per i relativi valori di seguito indicati: 1) categ. I, Mobili, beni mancanti n. 993, per un valore di **€ 21.235,41**; 2) Categoria II, Biblioteca, beni mancanti n. 2285, per un valore di **€ 11.411,15**; 3) Categoria III, Attrezzatura Sanitaria, beni mancanti n. 60, per un valore di **€ 03.014,85**; 4) Categoria V, Armamento, beni mancanti n. 397, per un valore di **€ 11.672,40**, 5) Categoria VI, automezzi, beni

mancanti n. 21, per un valore di € **02.043,29**, 6) Categoria VII, Altri beni, beni mancanti n. 5759, per un valore di € **19.656,99**, per un quantitativo complessivo di beni asseritamente mancanti pari a **9.515**, e un valore di € **69.034,09**. Riscontrava, altresì, l'esistenza di altri beni non più utilizzabili, e da dichiarare fuori uso, e di beni non inventariati ma presenti. Ciò premesso, i difensori, in diritto, opponevano l'impossibilità della loro assistita a sottoscrivere il conto giudiziale in mancanza di un valido passaggio di consegne (in contraddittorio), tenuto conto delle discrepanze di beni e della condotta tenuta dall'agente contabile dott.ssa Gentile Maria. E ciò, in primo luogo perché *"...l'incarico conferito alla dott.ssa Cafiso è illegittimo in quanto la predetta non era in possesso del requisito dei tre anni di effettivo servizio nell'area funzionale..."*. In secondo luogo, perché non ha potuto effettuare la ricognizione dei beni in vista del passaggio di consegne a causa del comportamento del precedente contabile e del direttore del Carcere. Pertanto, *"...ha dovuto firmare il verbale di passaggio del materiale con riserva (...), vuoi perché riteneva che fosse l'unico rimedio possibile a fronte dell'inerzia dell'agente contabile e del Direttore carcerario, vuoi perché riteneva che tale rimedio non determinasse alcunché di giuridicamente rilevante (accettazione de facto dell'incarico), essendo viceversa decisivo e condicio sine qua non il passaggio di consegne in contraddittorio tra vecchio e nuovo agente contabile"*. Quanto *"...alla presa in carico del materiale via via pervenuto con apposizione della firma di presa in carico sulle relative fatture da parte della dott.ssa Cafiso..."*, i difensori

osservavano che la predetta così ha operato “...per dar corso al pagamento delle stesse, senza per ciò paralizzare l’attività istituzionale”. Quindi, la suddetta non “...ha poi provveduto a caricare il materiale sui prospetti di variazione né tanto meno sui registri inventari, essendo in attesa della definizione del passaggio di consegne”. In ogni caso, sostenevano ancora i difensori, una volta introdotto in Istituto il materiale riguardante le predette fatture “...non è rimasto nella disponibilità della dott.ssa Cafiso, ma è stato subito distribuito agli addetti ai magazzini o dato in uso immediatamente...”. Da ultimo, la Commissione nominata ad hoc, quanto alla compilazione del conto 2009, “...ha operato in modo formale ed è addivenuta ad un giudizio di equivalenza contabile solo perché è partita da presupposti errati, ossia da quelli risultanti dai conti della dott.ssa Gentile”. Per tale ragione se ne contestavano i risultati e, se del caso, veniva chiesto di aprire una istruttoria al fine di accertare la situazione del conto giudiziale del materiale per l’anno 2009.

Alla pubblica udienza odierna il Magistrato Istruttore, dott. Giovanni Comite, ribadiva: il contenuto della relazione in data 15 ottobre 2014, segnatamente con riguardo all’onere delle spese sostenute per la compilazione d’ufficio del conto giudiziale dei beni mobili relativo al periodo 1° febbraio – 31 dicembre 2009, da imputare, *nel quantum* ritenuto di giustizia dal Collegio, alla dott.ssa Paola Cafiso, poiché, di diritto e di fatto, agente contabile del materiale; il discarico dei conti in epigrafe con rettifiche dei resti, in ragione delle dichiarazioni di fuori uso intervenute dopo la presentazione dei conti di pertinenza della

dott.ssa Gentile e su proposta elenchi firmata dalla medesima; la necessita che il Collegio si pronunci in ordine alla normativa da applicare, atteso che i conti giudiziali riguardavano anche materiali non a custodia e, quindi, in uso. Il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Chiara Imposimato, concludeva oralmente per il discarico di tutte e tre le gestioni con imputazione delle spese, per la compilazione d'ufficio del conto, alla dott.ssa Cafiso, salva, in ogni caso, la valutazione in ordine al *quantum* da parte della Sezione. In breve, il P.M. osservava che la vertenza per resa del conto, aperta nel 2012, è stata archiviata una volta avviato, da parte dell'Amministrazione, il procedimento per la compilazione d'ufficio. In ordine, invece, ai profili inerenti una eventuale responsabilità contabile, il Pubblico Ministero precisava che non ne ricorrevano i presupposti di legge, attesi gli insufficienti elementi a disposizione, come del resto confermato anche in sede penale ove, a fronte dell'esposto su presunti ammanchi prodotto dalla dott.ssa Cafiso e recante la data del 20 dicembre 2010, il Giudice delle indagini preliminari di Belluno, con decreto del 20 maggio 2013, era ad archiviare il relativo procedimento.

Nel merito, rilevava che i conti oggetto del giudizio fossero da discaricare con rettifica dei resti, in ragione delle ulteriori dichiarazioni di fuori uso intervenute a fine 2009, integranti delle mere irregolarità formali. Quanto al conto di competenza della dott.ssa Cafiso, lo stesso risultava formalmente ricostruito in sede di compilazione d'ufficio e ciò legittimava la sua riferibilità all'agente contabile. Restava, invece, della massima importanza la questione sollevata dal Giudice relatore

riguardo all'applicabilità alle "Istituzioni carcerarie" delle norme sulla Contabilità Generale dello Stato (in particolare degli artt. 32, 33 e 624 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440) ovvero del Regolamento speciale di contabilità carceraria (ossia del R.D. 16 maggio 1920, n. 1908, e segnatamente degli artt. 569, 682 e 730). In specie, il rappresentante della Procura regionale propendeva per l'applicabilità del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, essendo differenti gli adempimenti dell'agente contabile, tenuto alla resa del conto giudiziale a materia, da quelli del consegnatario responsabile dell'inventario generale, pur potendo coincidere le due figure nella stessa persona fisica.

L'Avv. Beniamino Nordio, in rappresentanza della sig.ra Paola Cafiso, ribadiva che la propria assistita non ha potuto effettuare la ricognizione dei beni a causa di un conflitto personale. Rilevava, quindi, che una qualche anomalia vi era e, per il resto, si riportava agli scritti difensivi prodotti in atti.

Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

[1] Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla regolarità delle gestioni degli agenti contabili a materia della Casa circondariale di Belluno (BL), dott.ssa Gentile Maria e dott.ssa Cafiso Paola, ai quali sono da ricondurre, rispettivamente, **i conti n. 16.868**, relativo all'esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2008, **n. 17.000**, pertinente la gestione parziale 1° - 31 gennaio 2009, compilati dal primo, agente cessante, e depositati, per il tramite della Ragioneria territoriale dello Stato di

Belluno, il 25 febbraio e il 02 aprile 2010, e il conto n. 34.181, riguardante la residua parte dell'esercizio 1° febbraio – 31 dicembre 2009, compilato d'Ufficio a cura del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, depositato il 13 febbraio 2014 e imputato al secondo consegnatario, agente subentrante, che né ha riconosciuto, né ha sottoscritto il conto giudiziale d'interesse. A tal riguardo, la Ragioneria territoriale di Belluno ha certificato, con l'apposizione del proprio visto, la regolarità dei conti in epigrafe e, quindi, la corrispondenza, *"...in base ai documenti allegati e verificatili con gli elementi di riscontro in suo possesso"* (a mente dell'art. 623, del R.D. n. 827, del 23 maggio 1924), tra il carico e lo scarico dei beni ad esse gestioni riferiti, mentre l'apposizione della sottoscrizione del Direttore della Casa circondariale sui conti medesimi, unitamente a quella (apposta in modo espresso o per imputazione del conto) del contabile, era da equiparare a tutti gli effetti a parifica e, quindi, a certificazione di concordanza con le scritture interne. Ciò premesso, il Magistrato Istruttore, nella relazione di pertinenza, era a segnalare talune anomalie e incongruenze, riscontrate nei suddetti conti ovvero correlate agli stessi, quali il passaggio di consegne tra il consegnatario uscente, dott.ssa Gentile Maria, e quello subentrante, dott.ssa Cafiso Paola, effettuato a mente dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 254 del 2002 e con la clausola della riserva, in luogo dell'art. 682, del R.D. n. 1908/1920, e delle modalità in esso indicate; la non corretta rendicontazione della gestione del materiale, atteso che nel c.d. Modello 57 non risultavano i riporti delle quantità dei beni; gli

scarichi per deperimenti, *id est* dichiarazioni di “fuori uso”, formulati con decreti del Provveditore Regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige (dell’Amministrazione penitenziaria) n. 14/2009, del 18 settembre 2009, e n. 23/2008, del 14 dicembre 2009, che recavano in allegato i Modelli 63, relativi alla consistenza dei beni, sottoscritti dall’agente a materia Gentile Maria, oltre che dal Direttore del carcere, mentre le risultanze degli stessi venivano specificatamente imputate alla distinta gestione del contabile Cafiso Paola; l’affermazione, da parte della dott.ssa Gentile, del direttore pro tempore, dott.ssa Paolini Tiziana, e del Comandante di reparto, Commissario Panatta Domenico (di cui al verbale in data 08 settembre 2009), che taluni materiali, di alcun o di infimo valore, potevano essere stati rottamati per errore, inconsapevolmente dagli operatori unitamente ad altri già dichiarati fuori uso, e ancor prima che la dott.ssa Gentile prendesse servizio presso il carcere di Belluno, beni oggetto, tra l’altro e in misura superiore per quantità e valori, di denuncia da parte della dott.ssa Cafiso, in esposto diretto sia alla Procura ordinaria penale sia alla Procura regionale della Corte dei conti, esitati in archiviazioni delle vertenze in quanto non accertata alcuna illecita perdita di beni.

Per ciò, sebbene dai conti risultasse, di principio, corrispondenza tra il carico (costituito dalla giacenza iniziale dei beni mobili, dai nuovi beni acquistati e/o altrimenti pervenuti in corso di esercizio) e lo scarico [riconducibile al totale dei beni dati in uso (anche gratuito vedasi quanto avvenuto per l’Azienda sanitaria di Belluno), dichiarati fuori

uso, smarriti o perduti a seguito di eventi e calamità naturali, etc.] dei beni mobili, al netto del valore per ammortamento (da cui alla fine emerge il c.d. debito di custodia), la gestione del materiale non risultava avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, mentre i documenti contabili prodotti rappresentavano la gestione complessiva di tutti i beni presenti in Istituto, in cui il debito e il credito erano dimostrati nei conti peraltro solo secondo il valore, risultante dagli inventari allegati e dalle tariffe generali adottate per taluni servizi, per categorie e non anche secondo la specie, la qualità, le quantità in cui le materie e gli oggetti erano classificati (ex art. 626 R.D. n. 827 del 1924) - aspetti invece dettagliatamente presenti negli allegati inventari - ricomprendendo in essi anche quelli assegnati in uso agli uffici, per i quali non sussisteva un obbligo di custodia bensì di vigilanza. In breve, diversamente da quanto accadeva per la generalità degli agenti contabili a materia, il contabile del materiale degli "Stabilimenti carcerari", in genere, e della Casa circondariale di Belluno, in specie, aveva ed ha in gestione tutti i beni mobili presenti in Istituto, dei quali redige (annualmente o alla scadenza di ogni gestione) il relativo conto giudiziale, in cui tuttavia era rappresentato l'inventario generale della Casa di pena. Il P.M., concludente in udienza, atteso che le irregolarità ravvisate potevano comunque superarsi e poiché non vi erano questioni di ammanchi di rilievo, instava per il discarico di tutte e tre le gestioni, con imputazione delle spese, per la compilazione d'ufficio del conto di sua pertinenza, alla sig.ra Cafiso, salva la valutazione del Collegio in ordine al *quantum*.

Riguardo, invece, alla questione prospettata dal Giudice relatore, circa i conti giudiziali rappresentativi dell'inventario generale della Casa circondariale, poiché includenti i beni in uso e non più in custodia, il Procuratore regionale chiedeva al Collegio di pronunciarsi sulla stessa propendendo per l'applicazione dei principi della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, che escludevano i beni dati in uso. L'Avv. Nordio, ferme le osservazioni riguardanti la *"...impossibilità a procedere alla sottoscrizione del conto giudiziale in mancanza di un valido passaggio di consegne..."* e le *"...discrepanze di beni..."* dalla propria assistita asseritamente riscontrate (di cui in seguito), era a ribadire la legittimità della condotta tenuta e l'insussistenza di qualsivoglia obbligazione restitutoria in capo alla medesima.

[1.1] Osserva preliminarmente il Collegio che il dovere giuridico di rendere il conto si inserisce nel rapporto di servizio in essere tra gli agenti contabili e le pubbliche amministrazioni, segnatamente per la verifica dell'avvenuto rispetto delle regole poste da queste ultime nei confronti dei primi, ed è caratterizzato da atti obbligatori e formali rispondenti alle particolari esigenze di accertamento dei diritti patrimoniali delle Pubbliche amministrazioni.

La regola dell'obbligo di resa del conto, e del suo controllo in sede giudiziale da parte del Giudice contabile, *"...anche a motivo della sua configurazione, nel sistema, di organo specializzato nella materia della finanza pubblica"* (così Corte di Cass. S.U. civili, 18 maggio 2015, n. 10094/15), ha una sua rigida copertura costituzionale,

nell'art. 103 della Carta fondamentale, che attribuisce al predetto Istituto la <<...*giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica*...>>, quindi anche in materia di “*conti giudiziali*”, con formulazione avente attitudine espansiva, siccome indotta dalla necessarietà di un quadro di garanzie obiettive, che vadano oltre i controlli amministrativi, poste a tutela della corretta gestione del pubblico denaro e dei beni da chiunque (con investitura formale e non) gestiti. Tale indefettibile funzione obiettivante, della regolare gestione contabile e patrimoniale (c.d. sana gestione), rende pertanto necessario l'esercizio della giurisdizione di conto in relazione a tutte le componenti patrimoniali e finanziarie delle Pubbliche amministrazioni, comprese, quindi, quelle gestite dai contabili a materia delle strutture carcerarie (in specie delle Case circondariali).

A ragione di tali premesse è stato più volte ribadito dalla Corte Costituzionale (cfr., *ex plurimis*, sentenza n.110, 26 giugno 1970, sentenza n.163, 16 maggio 1973, sentenza n.114, 7 maggio 1975, sentenza n.378, 2 novembre 1996, sentenza n.292, 25 luglio 2001, ordinanza n.285, 13 luglio 2007, sentenza n.291, 18 luglio 2008), oltre che dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 12367 del 9 agosto 2001), che requisito indispensabile del giudizio di conto è quello della necessarietà, a sua volta consequenziale al principio di indisponibilità delle pubbliche risorse, in ragione del quale a nessun ente gestore di beni e mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro e di valori di proprietà dell'ente è consentito di sottrarsi a tale fondamentale dovere. Detto

giudizio è autonomo rispetto a quello di responsabilità amministrativa che è attivato, nelle forme e secondo le procedure previste, dal Procuratore regionale; per quest'ultimo procedimento si va anche affermando l'orientamento giurisprudenziale che ammette la partecipazione dell'ente danneggiato alla definizione della vertenza di responsabilità erariale, nella forma dell'intervento adesivo *ad adiuvandum ex art.105, 2° comma, c.p.c. e 47 del R.D. n. 1038 del 1933*, limitandosi, quindi, a sostenere le ragioni del predetto Procuratore regionale. Nel giudizio di conto non è, invece, prevista l'assunzione della veste di parte dell'Amministrazione; diversamente per il contabile, la cui presenza in causa è comunque eventuale avendo egli a disposizione la tutela oppositoria, di cui all'art. 51, del R.D. n. 1214, del 12 luglio 1934, e all'art. 94 e segg., del R.D. n. 1038, del 13 agosto 1933, avverso la sentenza che definisce il processo instaurato su specifica richiesta del Magistrato istruttore, spiegata con la relazione prevista agli artt. 29 e segg. del cit. R.D. 1038 del 1933. Di tutta evidenza che con la previsione del rimedio dell'opposizione contabile, attivabile con la presentazione del ricorso alla Sezione giurisdizionale entro trenta giorni dalla notifica della sentenza sul conto, da eseguirsi per mezzo dell'amministrazione da cui dipende il contabile, l'ordinamento assicura la pienezza del contraddittorio (così Corte dei conti, Sez. Veneto, n. 355, del 25 maggio 2012).

Un tanto chiarito sulla tutela oppositoria [in specie anticipata da parte di uno degli agenti a materia, ossia dalla dott.ssa Cafiso, a ragione dello spiegamento nell'odierna causa, in cui la costituzione in

giudizio andava, come per disciplina normativa vigente, ricondotta agli effetti prodotti dal preliminare deposito del conto alla stessa imputato (anche se non dalla medesima sottoscritto), di circostanziate note difensive a mezzo di patroni], rileva la Sezione che la disciplina attualmente vigente per la gestione del denaro, dei beni e/o dei valori pubblici in carico ad agenti contabili degli "Stabilimenti carcerari" attinge al Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con il R.D. 13 agosto 1933, n.1038 (artt. 27 e segg.), al Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (artt.44 e segg.), alla legge sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvata con il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (artt. 74 e segg.), al Regolamento di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (artt. 178 e segg., artt. 611, 612, 624 e segg.), e al Regio Decreto 16 maggio 1920, n. 1908, recante il "Regolamento generale degli stabilimenti carcerari, entrato in vigore il 1° luglio 1920, quali fonti normative di rango ordinario da applicare, a cura dell'interprete, nel rispetto dei parametri previsti dalla Carta Costituzionale (sopravvenuta), segnatamente degli artt. 3 (principio fondamentale di uguaglianza), da cui va enucleato un generale principio di ragionevolezza, alla luce del quale la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse, con la conseguenza che la disparità di trattamento deve trovare giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate, e 103 (principio della giurisdizione necessaria della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica).

Deve, a tal riguardo, rilevarsi che la contabilità generale dello Stato, che fissa, tra l'altro, le regole sugli agenti contabili a danaro e a materia, costituenti principi a carattere generale - fondamentale, è valida per tutte le Amministrazioni pubbliche, compresa quella penitenziaria. Difatti, tutte le forme di gestioni contabili (a danaro ed a materia), operanti all'interno di pubbliche amministrazioni devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell'attività gestoria siano in ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con le scritture elementari e generali tenute dalla competente ragioneria. Purtroppo, la contabilità delle carceri per il tipo di utenza cui si rivolge (la popolazione detenuta) e per la complessità delle attività, delle misure e degli interventi rivolti al recupero (attraverso un percorso rieducativo) del condannato, necessitava e necessita di essere integrata da una contabilità c.d. "speciale", legata per l'appunto al soddisfacimento delle specifiche esigenze di queste strutture, degli operatori che in esse sono presenti e dei detenuti che stanno espiando la pena inflitta. Ecco allora perché essa (*id est* la contabilità penitenziaria) abbraccia tutte quelle attività che sono legate alla gestione del fondo dei detenuti e degli internati, dei materiali, degli spacci, delle mense, dei tabacchi e dei valori bollati, degli automezzi, del vitto dei detenuti, il servizio scolastico ed i corsi di formazione professionale, il servizio di automazione e di informatica, quello infermieristico (salvo quanto di seguito), ossia regola l'insieme di quelle attività che le normali disposizioni di contabilità di Stato non potevano prevedere e regolamentare perché

non rientranti nell'ordinario funzionamento di un'amministrazione pubblica. Di tanto si rinviene specificamente conferma negli artt. 566, 1° comma, del R.D. n. 1908 del 1920, che divide l'Amministrazione economica degli stabilimenti di pena in cinque rami: **a)** domestica; **b)** delle industrie manifatturiere ed agricole; **c)** del fabbricato; **d)** del fondo e degli oggetti particolari dei condannati; **e)** dei fondi massa e mensa degli agenti di custodia, e nell'art. 567, che prevede per ciascuno dei cinque rami "*...una contabilità speciale...*", con significato del tutto diverso sia dalla "specialità" caratterizzante i conti giudiziali di quegli agenti per i quali non "*...non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto*", di cui all'art. 34, 1° comma, lett. e) del Regolamento di procedura n. 1038 del 1933, sia dalle contabilità speciali correlate alle somme versate nelle sezioni di tesoreria da speciali amministrazioni o da funzionari, per formare fondi dei quali poter disporre mediante ordini i pagamento, di cui agli artt. 585 e segg. del R.D. n. 827 del 1924.

Quanto all'assistenza sanitaria, preme rappresentare che dal 14 giugno 2008 sono state trasferite, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (del 30 maggio 2008) del D.P.C.M. 1° aprile 2008, al Servizio Sanitario Nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, in attuazione dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n.244, operazione che ha comportato la cessione gratuita di attrezzature e beni strumentali tra le Direzioni delle Case circondariali e le Aziende

U.L.S.S. territorialmente competenti, in specie tra la Direzione della Casa circondariale di Belluno e l'Azienda U.L.S.S. n.1 della stessa città, con inevitabili riflessi a livello inventariale e di conti giudiziali (aspetto, questo, di cui è data contezza nel conto giudiziale n. 16.868, afferente l'esercizio 2008, prodotto dalla dott.ssa Gentile Maria, riportante nella parte dello scarico la somma di **€ 78.371,41** per la cessione gratuita di materiale appartenente alla Categoria III, avente ad oggetto attrezzatura sanitaria).

Riguardo alle fonti normative, il primo regolamento emanato per gli stabilimenti carcerari del Regno d'Italia è stato il Regio Decreto n. 260, del 1° febbraio 1891, composto di tre parti essenziali, rispettivamente: parte prima, recante "*L'ordinamento degli stabilimenti carcerari e dei riformatori*"; parte seconda, recante il "*Trattamento dei detenuti e dei ricoverati*"; parte terza, rubricata "*Amministrazione economica e contabilità*". Le prime due parti di tale Regolamento risultano, ad oggi, interamente abrogate; la terza parte di esso, invece, è stata sostituita dal Regio Decreto 16 maggio 1920, n. 1908, recante il "*Regolamento generale degli stabilimenti carcerari*", entrato in vigore, come detto, il 1° luglio 1920 e ancora vigente.

Il quadro normativo di riferimento è stato poi integrato dal Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (recante "*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*") e dal Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 (recante "*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato*").

La portata applicativa del d.P.R. n. 254, del 04 settembre 2002, entrato in vigore il 12 gennaio 2003 (recante "*Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato*", intervenuto per aggiornare il vecchio regolamento di cui al d.P.R. 30 novembre 1979, n. 718) è, invece, limitata alle sole gestioni contabili dei beni a materia e a denaro dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato, con esclusione, però, di quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile nonché degli organismi appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – fatte salve talune particolarità – per i quali sono vigenti appositi regolamenti e nei limiti di quanto disciplinato dagli stessi, come verificatosi per la complessiva gestione amministrativo contabile degli Istituti penitenziari, rinveniente fonte, anche per la gestione del materiale mobile, nel citato Regio Decreto 16 maggio 1920, n. 1908 (così art. 2 del Regolamento n. 254/2002, Circolari n. 32, del 13 giugno 2003, n. 59879, del 15 febbraio 2005, n. 4, del 26 gennaio 2010, n. 18/RGS, del 22 maggio 2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e, per l'ipotesi a giudizio, si veda anche la nota prot. n. 6099, del 20 luglio 2009, della Ragioneria territoriale dello Stato di Belluno). In sintesi, le disposizioni di cui al d.P.R. n. 254 del 2002 si applicano agli uffici e alle strutture diversi dagli istituti penitenziari, mentre per questi ultimi trova applicazione il regolamento di contabilità carceraria (regio decreto del 1920) siccome integrato dalla successiva normativa di contabilità generale dello Stato.

Ora, se da una parte le peculiarità organizzative di tale Amministrazione sono all'origine dell'autonomia contabile trasfusa nel Regolamento n. 1908 del 1920, con riguardo alla gestione dei consegnatari e, più in generale, del patrimonio, che resta ancora oggi applicabile agli Istituti penitenziari, dall'altra una tale "**specialità**" non è tale da poter includere comunque, in sede ermeneutica, radicali deroghe ai principi generali in materia di obblighi degli agenti contabili, come fissati sia nella normativa sulla contabilità generale, di cui ai RR.DD. n. 2440 del 1923 e n. 827 del 1924, sia nel testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al R.D. n. 1214, del 12 luglio 1934, in particolare con riferimento all'art. 44 prevedente il giudizio sul conto, tra gli altri, degli agenti incaricati "**...di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato...**". Infatti, i principi generali promananti dalla legge, dal regolamento di contabilità generale e dal testo unico delle leggi sulla Corte dei conti sono validi ed efficaci per tutte le Pubbliche amministrazioni e, quindi, per tutti gli agenti investiti della resa del conto giudiziale. Ragion per cui, il Regolamento speciale carcerario potrà prevedere la disciplina specifica della gestione del danaro e delle materie occorrenti nei servizi dello stabilimento, il controllo e la rendicontazione amministrativa delle operazioni poste in essere dal consegnatario, responsabile dei beni inventariati, potrà far coincidere la figura dell'agente contabile a materia, obbligato alla resa del conto giudiziale, con quella del consegnatario responsabile dei beni inventariati, ma tenendo necessariamente distinti ruoli, obblighi ed adempimenti e senza poter

operare incisivi mutamenti negli aspetti sostanziali delle figure degli agenti contabili, in specie a materia, e, quindi, delle loro caratteristiche siccome descritte nelle suddette raccolte normative di rango primario.

Tutti gli agenti contabili sono tenuti, infatti, a rendere alle rispettive amministrazioni il rendiconto periodico dei risultati della propria attività gestoria e rispondono dei danni causati nell'esercizio dei loro compiti.

Nella fattispecie, il consegnatario è un dipendente dell'Amministrazione dello Stato, in specie di quella penitenziaria, al quale è affidata la conservazione e la gestione dei beni mobili di proprietà della stessa, nonché l'amministrazione del materiale di facile consumo. Egli, pertanto, vigila sul regolare e corretto uso dei predetti beni da parte degli utilizzatori, rendendo annualmente il rendiconto amministrativo della gestione - per la quale assume una specifica responsabilità amministrativa - che consiste nel fornire periodicamente, all'amministrazione da cui dipende, la dimostrazione delle operazioni compiute e dei risultati della propria gestione. E lo scopo primario dei conti amministrativi (rendiconti) non è tanto quello di ottenere il legale scarico previsto per gli agenti contabili, ma quello di dare contezza delle operazioni compiute, consentendo così alle Amministrazioni l'esercizio delle funzioni di controllo dei propri dipendenti e fornendo gli elementi necessari per la compilazione del Conto Generale del Patrimonio dello Stato (art. 36, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Diversamente è per il c.d. consegnatario avente un debito di custodia, che è un dipendente dell'Amministrazione che assume la veste di agente contabile con

compiti di gestione e con debito di custodia dei beni mobili allo stesso affidati. Egli, infatti, rende annualmente o a fine gestione, il conto giudiziale della gestione, per la quale è assoggettato al giudizio di questa Corte. In tale figura rientrano i responsabili di magazzino e di deposito, che sono tenuti a rendere anche il rendiconto amministrativo della gestione.

Ora, la risalente disciplina degli stabilimenti di pena se da una parte non ha escluso che possa concentrarsi, nella stessa persona fisica investita, tanto il ruolo di agente contabile a materia quanto la figura del responsabile dell'inventario, dall'altra non ha autorizzato la commistione, validata dall'Amministrazione penitenziaria, dei rispettivi obblighi, operazione che ha vanificato l'essenza stessa della figura dell'agente a materia tenuto alla resa del conto giudiziale. Infatti, dalla succitata normativa emerge, in primo luogo, che: *<<Chiuso l'esercizio finanziario, per l'Amministrazione domestica e delle manifatture sono inviati al Ministero il conto economico della gestione, il conto giudiziale dei proventi ed il conto giudiziale del materiale, che comprende anche quello del fabbricato, corredati dei relativi documenti.*

Conti giudiziali separati debbono rendersi per i fondi dei detenuti e per gli agenti di custodia.

Tutti i conti giudiziali si rendono anche al termine di ogni gestione contabile>> (così art. 569, del R.D. n. 1908 del 1920).

In secondo luogo che la contabilità del materiale è suddivisa in distinte categorie, quali *"...a) mobili, arredi e suppellettili diverse; effetti di vestiario, di biancheria e da letto ad uso del personale di custodia,*

degli inservienti e dei condannati; macchine, attrezzi ed utensili di proprietà dello Stato, occorrenti all'esercizio delle manifatture e per il fabbricato; b) materie prime ed accessorie di proprietà dello Stato; c) manufatti di proprietà dello Stato; d) materie prime ed accessorie di proprietà dei committenti; e) manufatti di proprietà dei committenti; f) materiale da costruzione per il fabbricato; g) commestibili, combustibili ed altri generi di ordinario consumo; h) materie prime per l'agricoltura e prodotti agricoli" (art. 673 del Reg. del 1920); tutti gli oggetti e i generi che non possono per loro natura essere iscritti negli inventari, come quelli soggetti a facile deperimento, rottura o dispersione, "...e che vengono fiduciosamente affidati alla custodia del contabile, per la distribuzione e secondo il bisogno, sono da questi iscritti su speciale registro (modello 49)" [art. 681 Reg.].

In terzo luogo che, il contabile <<...ha la gestione del denaro e delle materie occorrenti pei servizi dello Stabilimento ed è sottoposto agli obblighi ed alle responsabilità comuni agli impiegati investiti di tale incarico, a norma del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

I suoi principali doveri sono i seguenti: 1° tenere con la massima esattezza ed in corrente il libro di cassa, i registri inventari del materiale e quelli ausiliari, i registri e i libretti di conto corrente degli agenti di custodi e dei detenuti, il giornale della spesa di sopravitto e quello di movimento dei generi di magazzino per la dispensa condotta in economia; (...); 15° compilare alla fine dell'esercizio, o della sua gestione: a) i conti giudiziali dei proventi delle due amministrazioni,

domestica e industriale, dei fondi degli agenti di custodia e del fondo dei condannati, corredandoli di tutti i documenti giustificativi; b) il prospetto di situazione della contabilità del materiale cui debbono unirsi i prospetti delle variazioni degli inventari ed il conto giudiziale relativo, allegandovi tutti gli inventari del materiale e lo stato di confronto tra risultati della cassa e quelli del materiale, il conto della trasformazione ed il verbale di verifica della cassa a fine di esercizio, e di consegna della cassa stessa al passaggio di gestione; c) il riepilogo dei diversi conti giudiziali da presentarsi alla corte dei conti, ed elenco di crediti alla fine dell'esercizio o di gestione; (...)>>

(così art. 730 del cit. R.D.). Tra i compiti, invece, del Direttore dello stabilimento di pena rientrava e rientra, tra gli altri, quello di *"...procedere periodicamente alle ricognizioni in conformità degli artt. 682 e 683 del materiale..."* rilevandone le condizioni di servibilità al fine di operarne, con l'intervento del vice direttore e dell'agente contabile a materia, il passaggio in fuori uso (art. 728 del Reg.); in conclusione, ogni qual volta lo reputi conveniente il Direttore del carcere può procedere a verifiche parziali o generali, *"...e sempre, a fine di ciascuna gestione e di esercizio, a verificazioni generali della contabilità delle materie ed alla effettiva ricognizione dei mobili, degli oggetti di vestiario, delle macchine, degli utensili delle materie da lavoro in essere così nei magazzini, come in corso di trasformazione nelle officine e presso i capi d'arte, dei materiali da costruzione e simili...compilandone un verbale che trasmette al Ministero"* (art. 682, 1° comma, del Reg.); da ultimo, nelle ipotesi di cambiamento del

contabile, “...il verbale di ricognizione del materiale è compilato a piè del conto giudiziale, dall’impiegato cessante, che viene firmato per accettazione anche dal subentrante, il quale firma inoltre tutti gli inventari relativi (Modello 36)” [così 2° comma art. 682 del Reg.].

Alla luce della succitata disciplina, siccome interpretata dall’Amministrazione penitenziaria, “il contabile del materiale ha in gestione tutti i beni mobili presenti in istituto, dei quali redige (annualmente o alla scadenza di ogni gestione) il relativo conto giudiziale”, rappresentativo però dell’inventario generale della Casa di pena “in quanto la figura dell’agente contabile si sostituisce a quella del consegnatario...”, con confusione degli obblighi correlati alle due figure, atteso che: l’agente contabile, qualificato come consegnatario, ha un obbligo rafforzato di custodia e vigilanza dei beni non dati in uso, posti nella sua diretta disponibilità, ai fini della resa del conto giudiziale.

Il consegnatario “*tout court*” ha, invece, un obbligo di vigilanza, della cui violazione è chiamato a rispondere, per tutti i beni di cui deve dare contezza in inventario. Nella fattispecie di causa, i conti giudiziali resi dal consegnatario dei materiali risultano composti da **una parte “ultronea”**, in cui rientrano i beni dati in uso e per i quali vi è “**debito di vigilanza**”, e da **una parte “dovuta”**, comprendente i beni in attesa di essere usati e per i quali vi è “**obbligo di custodia**” da parte del medesimo.

Ora, mette conto aggiungere che le norme del Regolamento carcerario di cui al R.D. 16 maggio 1920, n. 1908, segnatamente gli

artt. 569, 682 e 730, ove interpretate nel senso di estendere l'obbligo della resa del conto giudiziale anche per i materiali non a custodia, ma in uso e quindi in vigilanza, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 103 della Carta Costituzionale, in quanto estenderebbero, a parità di condizioni, l'ambito di resa del conto ma in pregiudizio per una categoria di consegnatari a materia, come quelli in servizio presso le Case di pena, rispetto ad altri. In breve, le norme suindicate si porrebbero in contrasto con l'art. 3 della Carta per violazione del principio di ragionevolezza, atteso che senza un ragionevole motivo si applica un trattamento diverso e penalizzante ai contabili del materiale delle carceri che versano in eguale situazione rispetto agli altri consegnatari delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti territoriali (cfr. Corte Cost. n. 15 del 1960, n. 96 del 1980, n. 204 del 1982). Per ciò, il richiamato art. 3 vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli. In conclusione, **la regola è che i beni vengano utilizzati; ove ciò non accada, gli stessi devono essere sottoposti a una tutela rafforzata, da parte dell'agente contabile – consegnatario, integrante un obbligo di custodia e di vigilanza, foriero del dovere di rendere il conto giudiziale.**

A tanto consegue che un primo significato attribuibile al ruolo di consegnatario di beni mobili, cui alludono le citate norme, è quello riguardante la necessaria presenza nell'Istituto carcerario di una struttura, e di un funzionario responsabile della stessa, preposta ai compiti della redazione degli inventari dei beni tutti dianzi indicati, e quindi allo svolgimento di mansioni dirette alla rilevazione dei risultati

della gestione patrimoniale nelle apposite scritture inventariali e ciò prioritariamente ai fini della formazione del rendiconto della gestione, secondo la sua articolata struttura.

Oltre a tali incombenze di rilevazione, di natura tipicamente ragionieristica, nel sistema delle regole sulla contabilità pubblica - come integrate, in termini costituzionalmente orientati, dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato e dal Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui in seguito - **negli stabilimenti carcerari a siffatta struttura** (cui è preposto l'agente contabile a materia) **sono attribuiti anche gli obblighi di custodia dei beni, nonché quelli complementari relativi alla vigilanza sugli stessi una volta assegnati ai vari servizi che tali beni usano, fino alla loro cancellazione dall'inventario.** Questi doveri di custodia dei beni avuti in carico fino alla loro consegna per l'uso, nelle Pubbliche amministrazioni in genere e negli Stabilimenti carcerari in specie, costituiscono esplicitazione del c.d. rapporto contabile, in base al quale il titolare di tali compiti è tenuto non solo a rendere conto della propria gestione alla rispettiva Amministrazione, ma anche ad essere sottoposto alle verifiche giudiziali, tramite il giudizio di conto. Questa regola è desumibile sia dagli articoli 74, del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 610 e 624 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, che parlano, rispettivamente, di agenti aventi “...**debito di materia...**” e di “...**consegnatari, magazzinieri...che hanno in consegna materie, libri, bollettari o altre cose dello Stato...**”, sia dall'art. 44, del Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che prevede

che *“La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti...degli agenti incaricati ...**di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato**”*. Per ciò, per questi compiti di custodia il consegnatario a materia delle Case circondariali è annoverato nella categoria degli agenti contabili interni con assoggettamento all'obbligo annuale o di fine esercizio di rendere il conto della propria gestione, da sottoporre al giudizio necessario a carattere contenzioso, armonizzando, in tal modo, la disciplina stabilita per le Carceri a quella da sempre vigente per tutti gli altri contabili erariali. In tal caso vi è l'obbligo di rendere il conto - con annessa eventuale responsabilità contabile ove l'agente dei materiali, che ha avuto in carico risorse provenienti dal bilancio pubblico, non sia in grado di rendere ragione del modo legale in cui le ha gestite con conseguenti obblighi restitutori - per i beni di consumo, le attrezzature, gli arredi esistenti nei magazzini non ancora dati in uso e quelli in ogni modo rimasti in carico al consegnatario, i libri, il materiale vario, bollettari o altre cose di proprietà pubblica. E da ciò consegue anche, è bene precisarlo, che, in perfetta coerenza con quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 32, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per i consegnatari di beni mobili dello Stato, non sono invece destinatari di tali obblighi *“...coloro che hanno in consegna beni mobili di ufficio...od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”*; situazione, questa, in cui vengono a trovarsi anche negli Stabilimenti carcerari i responsabili dei servizi in cui è strutturato il carcere e il relativo personale ad essi assegnato.

Quindi il consegnatario, a parte gli altri compiti di natura ragionieristica, in quanto finalizzati alla rilevazione contabile degli atti di gestione propri del suo ruolo, è agente contabile e rende il conto giudiziale a mezzo del previsto Modello 57, limitatamente ai “beni oggetto di obbligo di custodia” e al medesimo dati in carico al momento dell’acquisto, della costruzione o, comunque, dell’assegnazione allo Stabilimento carcerario, e non ancora, al termine dell’esercizio, assegnati ai responsabili dei vari servizi cui gli stessi sono destinati per l’uso e, per ciò, non ancora scaricati dal conto della sua gestione personale di consegnatario, dimostrata attraverso le scritture dell’inventario (uno dei primi documenti da richiedere a giustificazione del conto). Infatti, il consegnatario, ricevuti i beni dai fornitori o da altre fonti, li iscrive negli inventari, e con ciò non solo registra gli stessi nelle scritture del patrimonio dell’Ente, ma prende in carico tali beni anche per la loro custodia fino alla consegna degli stessi per l’uso cui sono destinati annotandone il passaggio nelle sue scritture e anche nell’inventario. L’uno e l’altro adempimento operativo determinano per ciò le operazioni di carico e di scarico del contabile cui si riferisce il modello di conto ufficiale. Trattasi, quindi, di un obbligo di custodia conseguente alla diretta disponibilità dei beni, obbligo, questo, tipico dei magazzinieri, dovendo i beni essere custoditi in simili strutture fino alla consegna in uso.

Per ciò, ogni anno il contabile, mediante l’inventario aggiornato, rende il rendiconto amministrativo alla sua Amministrazione che lo verifica e lo approva in sede di esame amministrativo. Il giudizio di conto

accerta poi l'avvenuto regolare svolgimento dei compiti del contabile in ordine ai beni ricevuti in custodia (art. 44 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214). In ogni caso, la vigilanza sui beni mobili assegnati per l'uso ai servizi spetta ad ogni dipendente destinatario degli stessi, sotto l'ulteriore vigilanza sia dei responsabili dei vari servizi o strutture del Carcere, che del consegnatario generale; la violazione di questi obblighi come è noto determina i presupposti per l'accertamento della conseguente comune responsabilità amministrativa.

Concludendo, solo il consegnatario con debito di custodia è tenuto a rendere alla Corte dei conti, per il tramite della propria amministrazione, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio (art. 611 del R.D. n. 827 del 1924), il conto giudiziale della gestione dei beni che ha ricevuto in carico.

Ragion per cui la figura dell'agente contabile, sub specie di consegnatario dei beni mobili, è sempre da individuare in relazione al contenuto dell'obbligo gravante su chi è tenuto, sulla base della disciplina generale ed organizzativa interna all'Istituto carcerario, alla gestione dei beni mobili ovvero su chi ne ha la materiale disponibilità.

In merito, assume rilievo decisivo, come già in parte argomentato, la distinzione tra obbligo di custodia e obbligo di vigilanza.

Il primo, od obbligo di custodia, ricorre in tutte le ipotesi in cui i beni di proprietà dell'Ente di riferimento si trovano nella materiale disponibilità del soggetto incaricato ovvero di colui che di fatto si ingerisce nella gestione degli stessi, e per ciò disimpegna un'attività tesa alla conservazione dei beni non dati in uso ai dipendenti

dell'Amministrazione o a soggetti terzi, per lo svolgimento di attività di servizio o di attività strettamente connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali, normativamente attribuite alla competenza del Carcere. Il secondo, od obbligo di vigilanza, ricorre ogni qualvolta, in virtù della disciplina primaria e secondaria, i beni e/o valori di proprietà dell'Amministrazione penitenziaria, previamente inventariati e presi in carico dal Responsabile di un determinato Stabilimento carcerario individuato secondo il sistema organizzativo interno, sono "messi in uso", mediante la materiale consegna agli utilizzatori, per lo svolgimento dell'attività di servizio cui sono funzionalmente deputati.

Per ciò i consegnatari, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione, possono assumere due tipologie di funzioni: **Agenti**

amministrativi per debito di vigilanza, in cui di certo deve farsi rientrare la figura del consegnatario responsabile dei beni mobili inventariati, che appositamente redige un documento contabile che rileva ad una data determinata, il numero ed il valore dei beni mobili, per le altre Amministrazioni statali aventi un valore superiore ad € **500,00** (IVA compresa), e dei beni che, pur avendo singolarmente un valore inferiore al suddetto importo, costituiscono universalità di beni mobili; e **Agenti contabili per debito di custodia, che rendono il conto giudiziale per i beni non dati in uso e, quindi, rientranti nella loro diretta disponibilità**. I primi assumono i beni dello Stato e ne dimostrano la consistenza e la movimentazione a mezzo di apposite scritture contabili (rendiconti amministrativi). I secondi, invece, rendono il conto della loro gestione alle Amministrazioni di

appartenenza, sono sottoposti al controllo del M.E.F. - R.G. Stato e alla giurisdizione della Corte dei conti in quanto alla stessa rendono il conto giudiziale, quale documento contabile contenente la descrizione in termini numerici di atti e fatti riguardanti la gestione sia per le entrate (carico) sia per le uscite (scarico), con lo scopo precipuo di determinarne la sfera di responsabilità dell'agente contabile a materia per i beni in custodia. Di tutto punto che i beni di cui dare ragione nel conto giudiziale, per via dell'obbligo rafforzato di custodia, sono anche quelli dismessi dall'uso (come nei casi di sostituzione di beni con altri) e rientrati nella disponibilità del consegnatario a materia (di norma alloggiati in ambienti chiusi, ossia nei magazzini dell'usato), che dovrà, per ciò, dare atto degli stessi nel carico e, quindi, nello scarico del conto giudiziale medesimo, in tale ultimo caso allorquando sia intervenuto un provvedimento che ne dichiara il fuori uso, con obbligo di giustificarne la vendita ovvero la loro trasformazione quando possibile, ovvero ancora la loro cessione gratuita, con le conseguenti variazioni inventariali.

Da tali premesse deriva che il Collegio non può validare, in termini di principio, i fatti riguardanti la gestione e le risultanze contabili prospettate nei conti giudiziali a materia *sub judice*, tese a rappresentare in essi, in termini meramente valoriali e di categorie, l'intero inventario della Casa circondariale di Belluno, comprensivo dei beni mobili che sono in uso ad altri soggetti e, quindi, sottratti alla disponibilità e custodia dell'agente contabile. Circostanza, questa, confermata sia dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Belluno con

nota prot. n. 8979, del 15 luglio 2014 (pervenuta alla Segreteria conti della Corte il 21 luglio seguente), in cui chiariva che “... *i conti giudiziali in oggetto non sono una estrapolazione ma rappresentano l’inventario generale della Casa circondariale*” e che “*non risultano presenti nel sistema Ge.Co. di questa Ragioneria altre scritture inventariali, in quanto la figura dell’agente contabile si sostituisce a quella del consegnatario*”, sia dalla Direzione della Casa circondariale, che con nota n. 10389, del 31 luglio 2014 (pervenuta il 05 agosto successivo), precisava che “*il contabile del materiale ha in gestione tutti i beni mobili presenti in istituto, dei quali redige (annualmente o alla scadenza di ogni gestione) il relativo conto giudiziale*” e “*i dati riportati nei conti giudiziali devono rappresentare la gestione contabile complessiva del materiale*”.

Non appare alla Sezione, per ciò, conforme agli artt. 32, 33, 610, 624 del R.D. n. 827 del 1924, e all’art. 44, del R.D. n.1214, del 12 luglio 1934, né tampoco rispettosa dei parametri costituzionali delineati negli artt. 3, e 103, della Carta, l’interpretazione data dalle Amministrazioni suddette, poi applicata nei conti giudiziali odierni, della normativa speciale di cui agli artt. 569, 682 e 730 del R.D. n. 1908 del 1920, all’origine di una ulteriore responsabilità, non senza conseguenze, gravante sull’agente contabile del materiale della Casa circondariale di Belluno rispetto agli agenti a materia di altre amministrazioni statali e degli enti locali, per beni non sottoposti alla propria custodia. Conseguentemente per i suddetti conti giudiziali il Collegio dovrebbe provvedere per la loro ricompilazione con criteri e

modulistica tali da dare contezza: **a)** del debito per le materie e gli oggetti esistenti all'inizio dell'esercizio o della gestione; **b)** degli oggetti e delle materie avuti in consegna nel corso della gestione; **c)** del credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti date; **d)** degli oggetti e delle materie esistenti al termine dell'esercizio, che al netto della quota di ammortamento, costituiscono il c.d. debito di custodia. E ciò dappoiché la rappresentatività del conto del consegnatario – agente contabile a materia deve prendere le mosse dallo stato dell'inventario, indicando per ogni bene, o categoria di beni, la quantità ed il valore all'inizio di anno; aggiungendo il carico dei beni nuovi iscritti nell'anno nell'inventario e sottraendo i beni già dati in uso ai vari uffici con regolare annotazione sugli inventari, ovvero dichiarati fuori uso e, per differenza, indicando i beni (per quantità e valore) acquistati e non ancora assegnati agli uffici per l'uso.

Tuttavia, poiché i suddetti conti concludono con l'accertata corrispondenza tra carico e scarico, quand'anche dagli stessi fossero stornati i beni, o meglio il valore dei beni rientranti nelle categorie previste dalla Circolare n. 88/R.G.S. del 1994, non più in regime di custodia dell'agente contabile a materia perché in uso, il risultato non muterebbe (salvo quanto di seguito si dirà in ordine alle rettifiche da operare in conseguenza dei decreti di fuori uso intervenuti a fine gestione 2009 e non imputati, quanto meno, alla gestione 1° - 31 gennaio 2009 ascritta alla dott.ssa Gentile), la Sezione ravvisa, anche al fine di non onerare l'Amministrazione di ulteriori spese per la

compilazione d'ufficio (integrativa), che gli stessi non siano da ricompilare, dovendo però l'Amministrazione penitenziaria tenere conto, *id est* facendone compiuta applicazione, dei principi affermati nella presente decisione a far tempo dagli esercizi successivi a quelli in disamina, con riferimento ai conti giudiziali non ancora pervenuti a questa Sezione giurisdizionale. In conclusione il Collegio ravvisa che gli agenti contabili a materia, della Casa circondariale di Belluno, sotto la supervisione e il controllo del Direttore, a cui la disciplina positiva speciale affida incisivi poteri di verifica, parziali o generali, della contabilità delle materie (ex artt. 682, 1° comma, e 728 del R.D. n. 1908 del 1920), e della Ragioneria territoriale dello Stato di Belluno, competente per il visto di regolarità, attestante, *"...in base ai documenti allegati e verificatili con gli elementi di riscontro in suo possesso..."* (a mente dell'art. 623 del R.D. n. 827 del 1924), la corrispondenza tra il carico e lo scarico dei beni, debbano fare applicazione dei suddetti principi a far luogo dai conti giudiziali non ancora pervenuti a questa Corte alla data della comunicazione della presente decisione, provvedendone ad informare la competente Segreteria giurisdizionale.

[2] Ciò premesso, nel merito dei conti tratti a giudizio si impongono alcuni chiarimenti preordinati alla rettifica dei resti, da riprendersi nei documenti di conto successivi, come previsto dall'art. 29, del R.D. n. 1038 del 1933, in ragione del dichiarato fuori uso da ricollocare in termini gestionali.

Primariamente occorre rilevare l'inconferenza ai fini dell'odierno

decidere della questione opposta dai Patroni della dott.ssa Cafiso in ordine all'asserita illegittimità, incidente all'evidenza sull'obbligo di resa del conto giudiziale, dell'incarico di contabile del materiale, conferito alla medesima con provvedimento del 31 gennaio 2009, in quanto <<...*la predetta non era in possesso del requisito dei tre anni di effettivo servizio nell'area funzionale...*>>, requisito di cui, a loro dire, sarebbe stato in possesso altro personale in servizio presso la Casa circondariale. E ciò per una serie di ragioni. In primo luogo, perché la disposizione, <<*Gli incarichi di consegnatario sono conferiti, per un periodo superiore a cinque anni, al personale inquadrato nei profili amministrativo ovvero amministrativo – contabile che abbia un'anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio nell'area funzionale richiesta ed appartenga ai ruoli dell'amministrazione cui sono dati in uso o appartengano i beni mobili...*>>, è prevista all'art.9, comma 1, del d.P.R. n. 254, del 04 settembre 2002, non applicabile ai consegnatari degli stabilimenti di pena; in secondo luogo, giacché la norma sull'anzianità triennale, prevista per la nomina a consegnatario, per i contabili pare costituire un utile orientamento da non poter essere applicata pedissequamente, atteso che qualora nell'Istituto non siano presenti funzionari con tale requisito, le funzioni, al fine di salvaguardare la funzionalità dell'Ufficio, possono essere assegnate a soggetti con minore anzianità, purché ritenuti idonei all'assolvimento dei relativi compiti; in terzo luogo, perché il suddetto incarico, conferito dalla Direzione della Casa circondariale di Belluno in data 31 gennaio 2009, è stato notificato in pari data alla dott.ssa Cafiso (assunta in

servizio il 21 luglio 2008), che non risulta aver mai opposto contestazione alcuna, di tipo amministrativo né tampoco a valenza giudiziaria, all'atto di affidamento dell'incarico di contabile del materiale. Quindi, in specie, la qualifica di agente a materia è stata acquisita dalla dott.ssa Cafiso di diritto, in base ad espressa attribuzione a seguito di provvedimento amministrativo, nel cui preambolo era tra l'altro dichiarato che *"...il contabile C 1 dott.ssa Cafiso ha completato il corso di formazione...nel dicembre scorso, e che non risulta esservi in questa sede altro personale cui l'incarico in parola può essere conferito"*, e materialmente svolta. Prova ne erano gli ordini di carico e di scarico del materiale redatti dalla medesima a far tempo dal 1° febbraio 2009. Di tal ché le funzioni di agente a materia, formalmente conferite, risultavano anche sostanzialmente svolte, atteso che la dott.ssa Cafiso emergeva aver *"preso in carico sull'inventario"* (come risultante dallo stampiglio recante altresì l'indicazione del relativo Modello da compilare, presente sulle fatture tutte allegare agli atti) il materiale via via pervenuto, apponendo la propria firma per ricevuta sulle relative fatture sino a tutto il 29 giugno 2009, così come aveva altresì disposto per le note di cessione gratuita del 24 luglio 2009 e per la redazione del prospetto della situazione semestrale del casermaggio per agenti e detenuti al 1° semestre 2009, cosiddetto modello 381, redatto e sottoscritto dalla medesima in data 31 luglio 2009, e ancora, come dalla medesima dichiarato (pag. 22 della memoria difensiva prodotta il 05 dicembre 2014), distribuendo il materiale introdotto *"...agli addetti ai magazzini o*

dato in uso immediatamente”, realizzando così i presupposti di cui all’art. 181, commi 1 e 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, statuente che *“Gli agenti contabili non possono riscuotere somme o ricevere depositi di valori o materie, **se non in conformità delle leggi e dei regolamenti e dal giorno in cui ha principio la loro gestione.***

La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell’assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso. (...).”, ma anche i presupposti della resa del conto giudiziale, di cui all’art. 612, comma 1°, del cit. Reg., prevedente che *“Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell’anno in cui sono stati in carica (...)*”, obbligo che l’art. 613 estende anche agli eredi o ai legittimi rappresentati nelle ipotesi di morte, interdizione e inabilitazione del contabile. Ma vi è di più, atteso che l’art. 610 del R.D. 827 del 1924 estende l’obbligo della resa del conto giudiziale *“...anche a coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti...”*, vale a dire al c.d. “contabile di fatto”. In proposito, la giurisprudenza contabile ha affermato che le responsabilità proprie della gestione del contabile conseguono all’assunzione del “carico” da parte dell’agente, *“...anche quando faccia difetto un formale atto di nomina”* (così Corte dei conti, Sez. 1° di app., 15 luglio 2003, n. 260/A). Ad ogni buon conto, in specie, non ricorreva una tale ipotesi, avendo la dott.ssa Cafiso svolto concretamente, con gli atti dianzi richiamati, la propria gestione per la quale ha ricevuto di diritto l’incarico di contabile a materia, come essa

medesima era tra l'altro a precisare nella nota del 28 aprile 2009, indirizzata alla Direzione del carcere, nella quale, nel chiedere la proroga di altri due mesi del termine per ultimare la ricognizione dei beni, operazione consistente, per sua stessa affermazione, *“nell'imputazione ad ogni bene trovato del corrispondente numero di inventario”*, era a precisare di avere la *“...qualifica di contabile del materiale...”*. Quanto a quest'ultima attività (di ricognizione dei beni) l'art. 181, 3° e 4° comma, del R.D. n. 827 del 1924, ha previsto che: *“Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulta la seguita consegna dell'ufficio ed il debito che l'agente assume.*

Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante”. In specie, l'incarico di contabile del materiale veniva disposto con ordine di servizio n. 1, del 31 gennaio 2009, in base all'atto di affidamento, sottoscritto per accettazione dalla dott.ssa Cafiso, recante pari data. Nell'ordine di servizio, il Direttore della Casa circondariale di Belluno era a precisare che *<<Il passaggio di consegne sarà ritenuto concluso a tutti gli effetti all'atto del completamento della ricognizione di tutto il materiale mobile inventariato>>*. Cosicché, con verbale in data 31 gennaio 2009, sottoscritto dalla dott.ssa Gentile Maria, contabile del materiale cessante, dalla dott.ssa Cafiso Paola, contabile del materiale subentrante, e vistato dal Direttore del Casa circondariale, dott.ssa Mannarella Immacolata, i due agenti contabili hanno proceduto “...al passaggio dei beni risultanti dall'inventario dell'Istituto di data odierna.

Poiché a causa del trasferimento della dott.ssa Gentile Maria ad altra sede non è stato possibile effettuare la materiale ricognizione dei beni, il passaggio dei beni medesimi viene eseguito con la clausola della riserva prevista dall'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 254 del 2002". Ora, le modalità del passaggio tra contabili del materiale non rinvencono disciplina nel d.P.R. 254 del 2002, bensì nell'art. 682, comma 2, del R.D. n. 1908, del 16 maggio 1920, statuyente che: <<*Nei casi di cambiamento del contabile, il verbale di ricognizione del materiale è compilato a piè del conto giudiziale, dall'impiegato cessante, che viene firmato per accettazione anche dal subentrante, il quale firma inoltre tutti gli inventari relativi (Modello 36)*". La qual cosa avrebbe imposto la conclusione delle operazioni di ricognizione entro termini brevi, funzionali al regolare svolgimento delle attività istituzionali, e ciò, comunque, senza inficiare gli obblighi di resa del conto giudiziale, atteso che le funzioni di contabile del materiale, a far tempo dal 1° febbraio 2009, erano state ritualmente conferite alla dott.ssa Cafiso con riguardo ai beni tutti risultanti dall'inventario del Carcere alla data del 31 gennaio 2009, salve le risultanze della ricognizione del materiale. Di fatto è principio generale che l'agente contabile a materia risponde della relativa gestione dal momento in cui ne diviene titolare, il che in specie è avvenuto con la redazione del verbale di passaggio del materiale e, quindi, della gestione, sottoscritto da ambedue gli agenti alla data del 31 gennaio 2009 e con effetti a prodursi dal 1° febbraio seguente. In ipotesi, per ciò, il passaggio veniva fatto per tutti i "...beni risultanti dall'inventario

dell'Istituto di data odierna". I documenti di consegna, che devono avere i necessari requisiti di certezza delle scritture contabili della gestione, fanno chiaramente fede del materiale o delle somme consegnate, ma non costituiscono sicura prova a carico del contabile cedente, ove risulti provato, attraverso fatti successivi documentalmente accertati che parte del materiale non doveva essere compreso tra le giacenze (come per l'ipotesi di quello inserito nel fuori uso senza variazione nelle scritture), mentre sul contabile subentrante grava l'onere probatorio del carico effettivamente ricevuto all'atto dell'assunzione delle funzioni.

Nell'ipotesi di causa, sia le norme generali (artt. 181, comma 3, e 182 del R.D. n. 827 del 1924) sia la norma speciale di cui all'art. 682, 2° comma, del R.D. n. 1908 del 1920, prevedono come condizione formale dell'assunzione dell'incarico di consegnatario del materiale, oltre all'atto di conferimento e all'ordine di servizio del 31 gennaio 2009, anche un apposito verbale di passaggio di consegne, accompagnato dalla ricognizione delle giacenze da concordare con le scritture contabili, in contraddittorio tra il vecchio ed il nuovo incaricato del servizio e al cospetto del Direttore della Casa circondariale; in assenza del verbale, <<...se alla gestione di diritto del vecchio agente contabile si affianca la gestione di fatto del nuovo, vi è tutt'al più una confusione di gestione tra vecchio e nuovo consegnatario, che comunque rispondono entrambi della dispersione dei beni di cui sia incerta la data di sparizione (Corte dei conti, SS.RR. n. 657 del 1990, che afferma altresì la responsabilità solidale)>> [così Corte dei conti,

Sez. 2^a di app., n. 557/2014, del 23 settembre 2014].

In specie, le operazioni contabili dianzi indicate [*id est* il prendere “*in carico sull’inventario*” (come emergente dallo stampiglio recante altresì l’indicazione del relativo Modello da compilare, presente sulle fatture tutte allegate agli atti) il materiale via via pervenuto, apponendo la propria firma per ricevuta sulle relative fatture sino a tutto il 29 giugno 2009, la compilazione delle note di cessione gratuita del 24 luglio 2009 e la redazione del prospetto della situazione semestrale del casermaggio per agenti e detenuti al 1° semestre 2009, cosiddetto modello 381, redatto e sottoscritto dalla medesima in data 31 luglio 2009, unitamente alle operazioni di distribuzione, per l’uso, del materiale introdotto nello stabilimento], poste in essere dalla dott.ssa Cafiso, sono esemplificative, in diritto e in fatto, della correttezza della gestione dell’agente a materia subentrante, senza che l’apposizione della clausola della riserva, sull’intera massa di beni, possa svuotare di contenuto pratico e giuridico il passaggio di consegne effettuato in data 31 gennaio 2009. Per ciò, il perfezionamento e la validità del passaggio di consegne, atteso il lungo lasso di tempo decorso senza che fosse stata prodotta, da parte di ambedue gli agenti a materia, la ricognizione in contraddittorio del materiale, poteva dirsi concluso e tale epilogo non inficiava in alcun modo la titolarità effettiva in capo alla dott.ssa Cafiso delle funzioni di contabile dei beni, con i relativi obblighi, di resa del conto giudiziale, e le relative responsabilità, in ragione dei diversi atti di gestione compiuti dalla medesima, ma anche dalla dott.ssa Gentile (si vedano, al riguardo, i verbali di beni mobili

non rinvenuti, per i quali è stato dichiarato il fuori uso e che comportavano anche la rettifica dei conti giudiziali, per l'esercizio 2008 e l'esercizio parziale 1° - 31 gennaio 2009, resi dalla stessa), con confusione di gestione tra vecchio e nuovo consegnatario.

Per ciò, in mancanza della contestuale ricognizione dei beni in contraddittorio tra i due contabili, quello uscente e quello subentrante, si determina la situazione di confusione della gestione da cui deriva, salvo prova liberatoria, la responsabilità solidale di entrambi gli agenti in relazione ad eventuali ammanchi che dovessero riscontrarsi nelle loro gestioni. Tuttavia, deve soggiungersi che la *"...responsabilità solidale del contabile uscente e del contabile subentrante deve essere affermata quando, in ragione del mancato passaggio di consegne, vi sia incertezza sul periodo in cui il danno contestato si sia prodotto e, quindi, non sia possibile stabilire – attraverso altre fonti di prova – a quale gestione contabile risalgano la perdita o il deterioramento dei beni"* (così Corte conti, Sez. 2^a di app., n. 710, del 1° dicembre 2014).

In ipotesi di causa, tuttavia, non vi è responsabilità solidale conseguente alla confusione di gestione in quanto non risulta accertata, allo stato, alcuna dispersione di beni, tampoco di beni di cui sia incerta la data di sparizione, siccome confermato dal PM, concludente in udienza, dai procedimenti, penale ed erariale, originanti da esposti promossi dalla dott. Cafiso, in cui denunciava che a seguito delle operazioni di verifica dell'inventario riscontrava la mancanza di una serie di beni afferenti "Mobili" (categoria I), "Biblioteca" (categoria II), "Attrezzatura sanitaria" (categoria III),

“Armamento” (categoria V), “Automezzi” (categoria VI), “Altri beni” (Categoria VII), per un totale di **09.515** quantità ed un valore complessivo di **€ 69.034,09**, procedimenti archiviati in quanto non risultante alcuna illecita perdita di materiale (salvo quanto si dirà per il fuori uso dichiarato con decreti di settembre e di dicembre 2009).

[3] Un tanto statuito, atteso che la dott.ssa Cafiso Paola deve ritenersi agente contabile, per l'esercizio 1° febbraio – 31 dicembre 2009, sia sotto l'aspetto formale, sia sotto l'aspetto sostanziale, con il concorso di fatto dell'agente uscente, dott.ssa Gentile Maria, che durante la suddetta gestione ha sottoscritto alcuni verbali di elenchi di beni mobili non rinvenuti, poi in parte dichiarati fuori uso ma imputati alla gestione dell'agente subentrante ed oggetto del conto giudiziale compilato d'ufficio, la Sezione è chiamata a vagliare l'incidenza di tali operazioni sulla regolarità delle suddette gestioni, ferma restando, comunque, la necessità di dover disporre le rettifiche indotte da detto sbilanciamento.

In principalità, il Collegio rileva che per il conto giudiziale riguardante l'esercizio 1° febbraio – 31 dicembre 2009, la dott.ssa Cafiso, benché sollecitata e diffidata più volte alla compilazione dello stesso non vi ottemperava; e ciò, nonostante il congruo periodo di tempo concesso alla stessa dall'amministrazione per la ricognizione – verifica dei beni, per i quali era a segnalare aver individuato delle discordanze tra la situazione di diritto e quella di fatto, ma senza produrne (almeno in principio e in tempi celeri) alcun concreto riferimento (cfr. verbale in data 30 giugno 2009 della “Commissione

locale di verifica dei beni mobili” di cui faceva parte, oltre alla dott.ssa Mannarella Immacolata, Direttore della Casa circondariale, e alla dott.ssa Todisco Margherita, la dott.ssa Paola Cafiso); malgrado avesse effettivamente svolto le funzioni di contabile del materiale, come certificato dalle fatture sulle quali ha apposto, in tale qualità, la propria firma, dando atto di aver preso in carico il materiale nei relativi registri. In ragione di tanto, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con provvedimento in data 11 novembre 2010, dava disposizioni per la compilazione d'ufficio, a cura di una Commissione *ad hoc* di tre contabili e a mente dell'art. 614, 1° comma, lett. b), del R.D. n. 827 del 1924, del conto giudiziale del materiale della Casa circondariale di Belluno afferente il periodo in questione, gestione di pertinenza dell'agente contabile dott.ssa Cafiso Paola, alla quale l'atto era notificato il 19 novembre 2010, con nota n. 17609 del medesimo giorno, ponendo le relative spese a carico della stessa. Il conto, compilato dalla nominata Commissione, era inviato in data 09 dicembre 2010 alla Direzione del carcere, la quale, con nota n. 19653, del 16 dicembre successivo, provvedeva a notificare, a mezzo di ufficiale giudiziario, all'agente Cafiso, invito a riconoscerlo e a sottoscriverlo entro giorni trenta dalla notifica medesima, *“...con la espressa avvertenza che il conto sarebbe stato come accettato ove l'interessata non avesse risposto all'invito nel termine prefisso”*, come previsto dall'art. 614, comma 2°, del R.D. 23 maggio 1924, n.827. La notifica si perfezionava in data 22 dicembre 2010, mentre la dott.ssa Cafiso, nei trenta giorni successivi e in quelli immediatamente

seguenti alla scadenza, non provvedeva a riconoscere e a sottoscrivere il conto giudiziale. Quest'ultimo veniva, pertanto, inviato con nota n. 10147, del 16 maggio 2011, alla competente Ragioneria territoriale di Belluno per l'apposizione del visto di regolarità e per la successiva rimessione alla Corte dei conti. La Ragioneria con successiva nota del 12 luglio 2011, sollecitata il 14 dicembre seguente, chiedeva alla Direzione del carcere l'integrazione della documentazione giustificativa del conto, trasmessa con nota n. 8140, del 07 giugno 2012. Anche tale integrazione, nelle more dei controlli della Ragioneria competente, era portata a conoscenza della dott.ssa Cafiso con atto notificato da ufficiale giudiziario, al fine di ottenerne il riconoscimento e la conseguente sottoscrizione entro giorni trenta dalla ricezione dell'atto. In data 27 aprile 2012 l'invito era notificato all'agente contabile direttamente presso gli uffici della Direzione del carcere, senza che ne sortisse effetto alcuno. Il conto giudiziale in rassegna era pertanto prodotto alla Segreteria conti della Sezione Giurisdizionale Veneto, a cura della Ragioneria dello Stato di Belluno, in data 13 febbraio 2014. L'agente contabile del materiale, dott.ssa Cafiso, non ha riconosciuto e sottoscritto il conto giudiziale in questione. E tale intendimento e volontà la medesima esternava in modo palese nella lettera diffida a firma dell'Avv. Paolo Naldi, prodotta alla Casa circondariale di Belluno l'11 dicembre 2010, nella quale considerava illegittima la *"...pretesa che la stessa sottoscriva il conto giudiziale per accettazione, essendo ampiamente note le motivazioni della impossibilità di procedere a tale sottoscrizione"*. Per tali ragioni

se non possono dirsi, a parere del Collegio, ricorrenti gli effetti di un'accettazione tacita del conto da parte della dott.ssa Cafiso, per inutile decorso del termine fissato dall'Amministrazione senza che la stessa abbia risposto, come previsto dall'art. 614, 2° comma, del R.D. n. 827 del 1924, le risultanze e il conto giudiziale sono alla stessa ugualmente imputabili dappoiché, a mente degli artt. 74, del R.D. n. 2440 del 1923, 610, del R.D. n. 827 del 1924, 44 del R.D. n. 1214 del 1934, 569, 682 e 730 del R.D. n. 1908 del 1920, tenuta a renderlo.

[3.1] Ciò chiarito, la disamina delle specifiche degli odierni conti giudiziali porta ad evidenziare quanto segue.

A. Il conto giudiziale del materiale per l'esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2008, iscritto al n. 16.868, reso dalla dott. Gentile Maria, è stato trasmesso alla Segreteria di questa Sezione in data 25 febbraio 2010 per il tramite della Ragioneria territoriale dello Stato di Belluno, che vi ha apposto il visto di regolarità il 1° febbraio 2010 (art. 623 del R.D. n. 827, del 23 maggio 1924). Sotto l'aspetto formale, risulta essere stato redatto sul "Modello 57", sottoscritto dal consegnatario, dott.ssa Gentile Maria, e dal Direttore della Casa circondariale di Belluno, dott.ssa Mannarella Immacolata, con firme autografe e per esteso (almeno quella dell'agente contabile), e riporta il periodo di gestione, la suddivisione in categorie di beni della contabilità del materiale, la consistenza ad inizio esercizio, il carico delle nuove introduzioni, lo scarico per uscita o distribuzione del materiale e la consistenza di fine esercizio.

Sotto l'aspetto sostanziale la consistenza iniziale del periodo di gestione 2008, pari ad un valore complessivo di **€ 777.158,98**, coincide con la consistenza finale del periodo di gestione 2007. Al conto sono stati allegati il prospetto di contabilità del materiale, gli inventari del materiale suddiviso per categoria di beni, lo stato di confronto tra i risultati della cassa e quelli del materiale, i prospetti delle variazioni agli inventari.

Inoltre, atteso che dal 14 giugno 2008 sono state trasferite, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (del 30 maggio 2008) del D.P.C.M. 1° aprile 2008, al Servizio Sanitario Nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, in attuazione dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n.244, è correttamente indicato, nella parte afferente lo scarico del conto, il valore di **€ 78.371,41** per cessione gratuita di beni, di cui alla Categoria III, "Attrezzatura sanitaria", tra la Direzione della Casa circondariale di Belluno e l'Azienda U.L.S.S. n.1 della stessa città.

B – Il Conto giudiziale del materiale per l'esercizio parziale 1° – 31 gennaio 2009, iscritto al n. 17.000, reso dall'agente contabile dott.ssa Gentile Maria, è stato trasmesso alla Segreteria di questa Sezione il 02 aprile 2010, per il tramite della Ragioneria territoriale dello Stato di Belluno, che vi ha apposto il visto di regolarità il 18 marzo precedente (art. 623 del R.D. n. 827, del 23 maggio 1924). Sotto l'aspetto formale, risulta essere stato redatto sul "Modello 57", sottoscritto dal

consegnatario, dott.ssa Gentile Maria, e dal Direttore della Casa Circondariale di Belluno, dott.ssa Mannarella Immacolata, con firme autografe e per esteso, e riporta il periodo di gestione, la suddivisione in categorie di beni della contabilità del materiale, la consistenza ad inizio esercizio, il carico delle nuove introduzioni, lo scarico per uscita o distribuzione del materiale e la consistenza di fine esercizio.

Riguardo all'aspetto sostanziale la consistenza iniziale del periodo 1° gennaio 2009, pari al complessivo valore di **€ 654.418,31** afferente i beni della Categorie: I (Mobili e Arredi), II (Biblioteca), III (Attrezzatura Sanitaria), IV (Macchine Agricole), V (Armamento), VI (Automezzi), VII (Altri Beni), coincide con la consistenza finale del periodo di gestione 2008. Al conto sono stati allegati il prospetto di contabilità del materiale, gli inventari del materiale suddiviso per categoria di beni, lo stato di confronto tra i risultati della cassa e quelli del materiale, i prospetti delle variazioni agli inventari. Dal relativo prospetto non emergono, atteso il breve periodo di gestione, acquisti, provenienze gratuite, economie a sopravanzi ripresi nel carico, vendite di manufatti, consumi fuori uso, cessioni gratuite, vendite per lo scarico.

Inoltre, atteso che la dott.ssa Gentile alla data del 31 gennaio 2009 era a cessare dall'incarico di contabile a materia della Casa circondariale, l'art. 682, comma 2°, del R.D. 16 maggio 1920, n. 1908 applicabile come detto agli stabilimenti di pena, prevedeva, senza tuttavia indurre effetti preclusivi sull'autonomo obbligo di presentazione del conto giudiziale, che *"...nei casi di cambiamento del contabile, il verbale di ricognizione del materiale è compilato a piè del*

conto giudiziale, dall'impiegato cessante, che viene firmato per accettazione anche dal subentrante, il quale firma inoltre tutti gli inventari relativi": procedura, questa, che non risultava correttamente seguita né dalla Direzione carceraria né tampoco dalle contabili a materia, uscente e subentrante, mentre nel conto giudiziale della gestione al 31 gennaio 2009, inviato all'organo di controllo (Ragioneria territoriale dello Stato di Belluno) non vi era riferimento alcuno al cambio del contabile del materiale in corso.

C - Il Conto giudiziale del materiale per l'esercizio parziale 1° febbraio – 31 dicembre 2009, iscritto al n. 34.181, compilato d'ufficio dall'Amministrazione penitenziaria sul Modello 57 (automatizzato) e imputato all'agente contabile dott.sa Cafiso Paola, riporta il visto di regolarità della Ragioneria territoriale di Belluno in data 07 febbraio 2014, e tiene conto dei decreti relativi al fuori uso nelle more intervenuti (anche questi notificati alla dott.ssa Cafiso a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario in data 19 agosto 2013). Lo stesso reca anche un prospetto generale delle operazioni, in termini finanziari, compiute durante la gestione 1° febbraio – 31 dicembre 2009. In specie riporta: la consistenza iniziale al 1° febbraio 2009, di **€ 654.418,31**, pari sia alla consistenza finale dell'esercizio 2008, sia alla consistenza iniziale e finale della gestione parziale 1° - 31 gennaio 2009, di pertinenza dell'agente contabile uscente, dott.ssa Gentile Maria; l'importo a titolo di entrate per nuove acquisizioni, pari a **€ 43.315,85** (Modelli 56 e 61), in cui rientrava la somma di **€ 08.812,05**, quale totale delle nuove introduzioni relative alla Categoria "Materiale

da costruzione” destinato alla manutenzione ordinaria dell’Istituto penitenziario (c.d. Modello 48), per un totale di carico pari a € **697.734,1**; il totale delle uscite per fuori uso, per € **33.938,80** (Modello 61), con un debito totale di € **663.795,36**. Da tale ultimo importo è stata poi portata in detrazione la somma di € **66.916,71** (Modello 61), a titolo di quote di deperimento sul valore, con una differenza complessiva a fine anno pari a € **588.066,67**, costituente la rimanenza dell’esercizio al 31 dicembre 2009.

Dalla disamina specifica del conto emergeva: che non è stato sottoscritto dalla dott.ssa Cafiso Paola (agente contabile al quale lo stesso era imputato), mentre risultava sottoscritto dal Direttore pro tempore del carcere di Belluno, dott.ssa Tiziana Paolini; che sono stati aggiornati, ai sensi dell’art. 683 del Regolamento di contabilità carceraria, tenuto conto delle attuali condizioni di servibilità al valore persistente, i prezzi di stima di tutto il materiale iscritto nell’inventario “Modello 43”, che dagli elenchi analitici prodotti consentivano di riconoscere una quota di deperimento ammontante ad € **66.916,71**; che l’ammontare del fuori uso dichiarato nel corso dell’anno 2009 assommava ad € **33.938,80**; che il conto da ultimo riportava nel carico l’importo € **08.812,05**, inserito nel totale del debito, per provviste di materiali da destinare alla manutenzione ordinaria dello stabilimento (M.O.F.) e che, a mente dell’art. 630, del Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari, doveva essere regolato in modo da non verificarsi avanzi e i conti dovevano rappresentare “...*soltanto le spese effettivamente occorse per i lavori cui si riferiscono*”; per ciò, la

consistenza finale pari a € 596.878,65 è stata correttamente diminuita dell'importo di € 08.812,05, fatto rientrare nel c.d. materiale di facile consumo [ossia di quel materiale tecnico - specialistico che esaurisce la propria vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato, ovvero che, essendo acquistato in modo ricorrente, se ne può supporre una spese ciclica e costante nel tempo, e che va comunque ad incrementare il valore immobiliare del manufatto], per un residuo finale di € 588.066,67, quale ripreso nella consistenza iniziale del conto giudiziale afferente l'esercizio 2010.

[3.2] Riguardo, invece, al fuori uso si impongono, da parte del Collegio, le seguenti considerazioni. A mente dell'art. 679, del R.D. n. 1908 del 1920, *<<Il passaggio dei mobili, del vestiario, del casermaggio, delle macchine, degli utensili, degli attrezzi, del bestiame morto e dei prodotti agricoli deperiti, alla categoria degli oggetti fuori uso, è disposto in seguito a decreto ministeriale, che la Direzione provoca verso la fine di ciascun esercizio o di ciascuna gestione, trasmettendo al Ministero verbali separati per ogni inventario.*

Gli elenchi per la compilazione di questi verbali si desumono dal registro analogo, in cui l'intervento del Direttore, del vice – direttore e del contabile, vengono annotati tutti gli oggetti riconosciuti non più servibili, e dai verbali del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 615.

Gli oggetti scaricati sono poi ripresi in carico per il prezzo di stima, e sotto la denominazione di oggetti fuori uso per ogni inventario, e

quindi si scaricano nuovamente, o per impiegarli nelle riparazioni di altri effetti o per venderli, quando non siano in nessun altro modo utilizzabili>>.

Per ciò, in linea di diritto, è la Direzione dell'Istituto che provoca “...verso la fine di ciascun esercizio o di ciascuna gestione” la dichiarazione di fuori uso con apposito decreto, trasmettendo al Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria i verbali contenenti gli elenchi dei beni ritenuti da apposita Commissione (di cui doveva far parte, tra gli altri, l'agente contabile a materia e il Direttore – Vice direttore del carcere) non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell'Ente ovvero da porre fuori uso per cause tecniche, così come previsto anche dall'art. 728, comma 2, n. 5, del R.D. n. 1908 del 1920.

In specie, in data 19 agosto 2009, la dott.ssa Gentile Maria (benché non più formalmente agente a materia del Carcere bellunese) compilava un verbale di dichiarazione di fuori uso di materiale mobile per l'esercizio 2009, e di cui al Modello 63 di contabilità, sottoscritto anche dal Direttore del Carcere, recante beni appartenenti alla Categoria I (Beni mobili), alla Categoria III (Attrezzatura sanitaria), alla Categoria V (Armamento), alla Categoria VI (Automezzi) e alla Categoria VII (Altri beni), per un valore complessivo di **€ 08.532,25**. Il successivo 8 settembre 2009 era presentato, a cura della stessa dott.ssa Gentile, un ulteriore elenco di beni mobili non rinvenuti, **acquisito a verbale** dalla dott.ssa Paolini Tiziana, Direttore pro tempore della Casa circondariale, e dal Commissario Panatta

Domenico, Comandante di reparto, rientranti nelle diverse categorie dell'inventario modello 43.

In esso verbale si precisava quanto segue: <<La dott.ssa Gentile Maria, contabile in missione e contabile del materiale per anni tre, dichiara di non aver eseguito personalmente la verifica di ogni singolo bene degli elenchi, ma di averla fatta solo per alcuni e che, quindi, prende atto degli elenchi sopra indicati, ricevuti dalla dott.ssa Cafiso Paola...>> (sic !). Di tal ch , emergeva in modo inequivoco che la dott.ssa Cafiso aveva consegnato alla dott.ssa Gentile un elenco di materiali, mancanti, di cui tuttavia era a prendere atto pur avendo eseguito personalmente la verifica solo per alcuni di essi. Circostanza, questa, che convalidava la precariet  gestionale del contabile a materia cessante della Casa circondariale di Belluno in una con la non costante attivit  di verifica da parte del Direttore dello stabilimento, disposta in specie a seguito delle suddette segnalazioni. In ogni caso, all'atto di ricezione dei predetti elenchi, si accertava che la maggior parte di quei beni avevano un valore irrisorio, risalendo alcuni di questi, quanto al loro acquisto, a date antecedenti al 1970. E per ci , tenendo conto dell'aliquota di ammortamento applicata e applicabile, diversi di quei materiali pur avendo un residuo valore d'inventario, non conservavano alcun valore di mercato "...essendo da anni fuori produzione come ad es. le ricetrasmittenti". Si ipotizzava, pertanto, <<...che la maggior parte dei beni sia stata rottamata per errore, inconsapevolmente dagli addetti ai lavori, unitamente al materiale gi  dichiarato fuori uso e che altri siano stati buttati senza essere portati

in magazzino e senza fare segnalazioni ai contabili>>. Pertanto, di tali materiali mancanti si proponeva di chiedere lo scarico. A fronte tuttavia delle segnalate risultanze, la Direzione del carcere conferiva incarico al Commissario Domenico Panatta, Comandante di reparto, di “...effettuare un ulteriore controllo mirato ad individuare la presenza o a chiarire eventuali mancanze” riguardo agli elenchi ricevuti dalla dott.ssa Gentile. La relazione, che perveniva in data 15 ottobre 2009, terminava rappresentando che: <<...Da quanto comunque sin qui rilevato non emergono a parere dello scrivente elementi per ipotesi di reato determinate da appropriazioni indebite, furto o altro ancora...>>.

In sostanza veniva chiarito che: gli elenchi, riportati in trenta fogli, “...racchiudevano tutti gli oggetti mobili in carico a questa sede”; la ricerca effettuata, “...pur con la cura e meticolosità delle ragioniere che se ne sono occupate, **porta una asettica assenza di materiale di cui nel tempo, ovvero negli ultimi 40 anni non è stato sottoposto ad alcun controllo ma solo preso in carico**, ovvero non ha ricevuto la stessa attenzione in occasione della logica usura del tempo, del deterioramento, delle rotture, della inutilizzabilità perché materiale vetusto e sostituito da altro più attuale. In sostanza è mancata la continuità e la tempestività nella pratica del fuori uso”; sono sicuramente anche mancate delle segnalazioni all'ufficio ragioneria che si occupa del materiale e “...ciò avrà prodotto il mancato adempimento della cessione gratuita di alcuni materiali o della stessa esigenza di attivare la pratica del fuori uso”; il Commissario incaricato, nel tentativo di individuare gli oggetti segnalati come mancanti,

trovava difficoltà per molte denominazioni utilizzate, per le quali *“...sarebbe (stata) comunque necessaria una ulteriore verifica congiunta tra il personale di ragioneria e il personale interno (compreso eventualmente lo scrivente) per meglio ripercorrere alcune verifiche”*; addirittura, durante la rivisitazione degli ambienti in cui il Comandante Panatta riteneva fosse possibile rinvenire del materiale, è *“...stata individuata una stanza chiusa a chiave, posta al 2° piano della ex officina Rizzato con tanto materiale accatastato (es: televisori, computers, stampanti, calcolatrici e tanto altro), che certamente per le condizioni in cui è gettato, non consente la corretta identificazione né la quantificazione...”*: successivamente veniva estratto e collocato in maniera tale da poterlo identificare. In conclusione, il Comandante di reparto ravvisava che eventuali beni mancanti non erano riconducibili ad indebite appropriazioni, furti o altro ancora, ma al disordine gestionale in cui erano tenuti i beni materiali nella disponibilità della Casa circondariale di Belluno, disordine il cui epilogo era l'accatastamento e la conservazione, in ambienti chiusi, del materiale non più utilizzabile, vetusto ovvero divenuto obsoleto, deteriorato, rotto che, una volta preso in carico, non risultava essere stato sottoposto ai periodici controlli previsti dal regolamento di contabilità carceraria, preordinati, altresì, alle dichiarazioni di fuori uso, alle quali occorreva garantire continuità. In breve, era a validare la versione della dott.ssa Gentile, che per taluni beni, attese le loro condizioni e il loro valore irrisorio, ha dichiarato che potevano essere stati rottamati per errore, inconsapevolmente, dagli addetti ai lavori, unitamente al

materiale già dichiarato fuori uso, ma anche quanto dichiarato dalla dott.ssa Cafiso in ordine alla mancanza di alcuni di essi, tuttavia non perché sottratti, ma perché affastellati in ambienti chiusi, a ragione delle loro vetuste condizioni. Ragon per cui, con Modello 63, compilato dalla dott.ssa Gentile, sottoscritto dalla medesima e dal Direttore della Casa circondariale in data 19 agosto 2009, veniva chiesto, con imputazione all'esercizio 2009, il fuori uso per beni appartenenti alle Categorie I, III, V, VI, VII, per un complessivo valore di **€ 08.532,25**, concesso con decreto n. 14, del 18 settembre 2009, a firma del Provveditore regionale per il Veneto, che autorizzava lo scarico per deperimento del materiale stesso, *“con obbligo, da parte della Direzione del carcere di Belluno, di giustificare la vendita o la trasformazione nei modi prescritti”*.

Da ultimo, con Modello 63, sottoscritto dalla dott.ssa Gentile Maria e dal Direttore del carcere, veniva promossa la dichiarazione di fuori uso di altri beni riconducibili alla Categoria I (mobili), alla Categoria V (Armamento), alla Categoria VI (Automezzi) e alla Categoria VII (Altri beni), per un valore complessivo di **€ 25.406,55**, riconosciuta con decreto n. 23, del 14 dicembre 2009, che autorizzava lo scarico per deperimento del materiale medesimo, con obbligo di giustificare poi la vendita o la trasformazione nei modi prescritti. Ora, l'importo complessivo di **€ 33.938,80**, quand'anche corrispondente agli elenchi di materiali proposti per il fuori uso dalla dott.ssa Gentile Maria, è stato imputato alla gestione della dott.ssa Cafiso Paola, in quanto inserito nel conto giudiziale a lei imputabile, nello scarico alla voce “Uscita

materiale". Ora una tale operazione contabile non appare al Collegio corretta, atteso che il fuori uso è intervenuto su iniziativa della contabile uscente, che si è ingerita di fatto nella gestione della dott.ssa Cafiso, ed è da imputare, invece, alla propria gestione, quanto meno con riguardo all'esercizio parziale 1°- 31 gennaio 2009. In conclusione, le consistenze effettive dei beni al 31 gennaio 2009 non erano correttamente indicate nel conto giudiziale compilato dalla dott.ssa Gentile, con necessità che la stessa, atteso che il fuori uso rientra nella propria gestione, rielabori il conto giudiziale del materiale al 31 gennaio 2009, anche nella versione di un documento accessorio aggiuntivo (da conservare agli atti), le cui consistenze, così rettificata, dovranno essere riprese nel conto giudiziale, compilato d'ufficio e imputato all'agente contabile subentrante, dott.ssa Cafiso.

Per ciò, il Collegio ritiene che il mancato rinvenimento di alcuni beni, segnalato (anche in sede di esposti, il cui epilogo è stato l'archiviazione dei procedimenti, penale e contabile) dalla dott.ssa Cafiso Paola, agente a materia subentrante, e non rilevato al termine della propria gestione dalla dott.ssa Gentile Maria, non era da ascrivere ad illecite appropriazioni, ma alla disordinata e caotica gestione dei materiali da parte del consegnatario cessante (ed evidentemente anche dei contabili del materiale delle precedenti gestioni) e ai diradati controlli da parte della Direzione carceraria, atteso che non venivano rinvenuti beni non più in uso poiché obsoleti, deteriorati, rotti, che risultavano in parte accumulati all'interno di locali chiusi della struttura carceraria, senza che fosse data continuità alla

pratica del fuori uso, con la conseguenza che i materiali rimanevano in carico in inventario ma non risultavano più presenti negli uffici e nelle strutture ai quali erano stati assegnati. E ciò non solo è indice di una non sana gestione, per le discrepanze tra beni inventariati e beni in uso e in custodia che potrebbero ravvisarsi, con risvolti eventuali in termini restitutori (c.d. debito a carico del contabile), ma potrebbe essere foriero di danni erariali nella misura in cui il tardivo fuori uso avesse reso di difficile attuazione la vendita e la trasformazione dei materiali, ove ancora aventi un valore economico, sia pure minimo. Ciò malgrado, la Sezione, nella consapevolezza delle criticità in questione, per le quali è a raccomandare alla Direzione del carcere di voler efficacemente intervenire nei modi ritenuti più opportuni, rispettosi della normativa speciale vigente e dei principi della sana gestione, con effetti a partire dai conti non ancora pervenuti a questa Sezione giurisdizionale, ritiene di dover approvare i conti nn. 16.868, 17.000 e 34.181, riguardanti, rispettivamente, le gestioni 1° gennaio – 31 dicembre 2008, 1° - 31 gennaio 2009, 1° febbraio – 31 dicembre 2009, resi, quanto ai primi due, dal consegnatario del materiale della Casa circondariale di Belluno, dott.ssa Gentile Maria, quanto al terzo, compilato d'ufficio dall'Amministrazione penitenziaria e imputato alla dott.ssa Cafiso Paola, con rettifica delle consistenze effettive dei beni al 31 gennaio 2009, nel senso che il relativo conto dovrà riportare nello scarico l'importo di **€ 33.938,80**, a titolo di fuori uso, con conseguente modifica delle rimanenze finali a tale data, che andranno poi riprese tra le consistenze iniziali (carico) del conto al 31 dicembre

2009, come indicato in motivazione.

Alla luce delle premesse e delle conclusioni dianzi esposte, il Collegio non ravvisava di dover spiegare adempimenti istruttori tesi ad accertare l'esatta consistenza del conto giudiziale del materiale per l'anno 2009, siccome richiesto, "*...ove ritenuto necessario...*" dai patroni della dott.ssa Cafiso.

[4] Circa le raccomandazioni formulate alla Direzione del carcere per un efficace intervento nel governo dei beni, più rispettoso della normativa speciale vigente e dei principi della "sana gestione", il Collegio, non ravvisando peraltro la questione di propria competenza, ritiene, pertanto, di dover interessare, per ogni ritenuta valutazione, anche in sede di controllo sulla gestione, la competente Sezione regionale di controllo per il Veneto di questa Corte, alla quale viene quindi trasmessa copia della presente sentenza.

[5] Riguardo, invece, alle spese di compilazione del conto di pertinenza della dott.ssa Cafiso, ravvisa il Collegio che le stesse, in misura minima, debbano far carico alla predetta.

A mente dell'art. 41, 2° comma, del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, la Corte "*...può condannare il contabile al rimborso delle spese di compilazione e di notificazione del conto compilato d'ufficio dall'amministrazione*", che in specie assommavano **€ 06.628,49** (di cui **€ 06.601,36**, quali spese di compilazione, ed **€ 27,13**, quali costi di notifica). Ora, l'ostinato rifiuto della dott.ssa Cafiso alla compilazione del conto giudiziale, obbligo di cui la medesima era onerata per legge, per tutte le ragioni dianzi esposte, a fronte dello svolgimento, in fatto e

in diritto, delle funzioni di contabile del materiale, non rinviene una sua valida giustificazione legittimante nell'asserita impossibilità di effettuare la ricognizione dei beni inventariati, preordinata al passaggio di consegne tra l'agente a materia cedente e quello subentrante, atteso che quest'ultimo poteva e doveva compilare il conto di pertinenza rappresentando nelle risultanze iniziali l'effettiva consistenza delle dotazioni strumentali e di beni come dalla stessa accertati, anche non in contraddittorio, con tutte le eventuali conseguenze in termini (di obblighi) restitutori, su chi avuto in carico risorse provenienti dal bilancio pubblico, non era in grado di rendere conto del modo legale in cui le aveva gestite (cfr. Corte Cost., sent. n. 292, del 25 luglio 2001).

In breve, gli elenchi di materiale mancante, non perché indebitamente sottratto ma perché inservibile, appreso dagli ambienti ove era in uso e affastellato in luoghi chiusi di raccolta, che la dott.ssa Cafiso risultava aver consegnato alla dott.ssa Gentile e da questa riportati nel corrispondente Modello 43, esitati nei successivi decreti di fuori uso del 18 settembre e 14 dicembre 2009, proposto dalla dott.ssa Gentile, dovevano indurre l'agente Cafiso non tanto a non compilare il conto giudiziale della propria gestione, quanto ad elaborarlo con riporto del carico che alla stessa effettivamente risultava.

Di tal ché, il Collegio ravvisa di dover porre a carico della dott.ssa Cafiso Paola, e in favore del bilancio del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, l'importo di **€ 600,00** a titolo di contributo per le spese di compilazione d'ufficio del conto

giudiziale di sua pertinenza.

Le peculiarità del presente giudizio (tenuto conto che dall'esame della documentazione non è emerso, allo stato, alcun ammanco addebitabile agli agenti contabili a materia) inducono a disporre la compensazione delle spese a mente dell'art. 92 del c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, **nel giudizio sui conti nn. 16.868, 17.000 e 34.181, iscritti al n. 29.881 del registro di Segreteria**, promosso nei confronti degli agenti contabili a materia della Casa circondariale di Belluno, dott.ssa Gentile Maria e dott.ssa Cafiso Paola, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando:

1. approva i conti giudiziali in epigrafe con le rettifiche dei resti indicate in motivazione.
2. Dichiara, l'obbligo degli agenti contabili a materia della Casa circondariale di Belluno di attenersi ai principi in detta sentenza statuiti, e di cui al considerato in diritto, con effetti a valere sui conti non ancora pervenuti a questa Sezione giurisdizionale.
3. Condanna l'agente a materia Cafiso Paola a rifondere, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dell'importo di **€ 600,00** (diconsi euro seicento/,00) a titolo di contributo per le spese di compilazione d'ufficio del conto giudiziale di sua pertinenza.

Compensa le spese di giudizio.

Manda alla segreteria della Sezione per ogni adempimento e per la

comunicazione, della presente sentenza, al Procuratore regionale, ai Patroni della dott.ssa Cafiso presso il domicilio eletto, alla Ragioneria territoriale dello Stato di Belluno e alla Casa circondariale di Belluno in persona del suo Direttore, con onere a carico di quest'ultimo della sua esecuzione e della notifica della stessa agli agenti a materia in epigrafe indicati.

Dispone, altresì, la trasmissione del predetto provvedimento alla Sezione regionale di Controllo per il Veneto, per gli aspetti di competenza e di cui alla motivazione.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio, all'esito della pubblica udienza del 18 dicembre 2014.

Il Giudice redattore

Il Presidente

(F.to Dott. Giovanni Comite)

(F.to Dott. Guido Carlino)

Depositata in Segreteria conti il 03/06/2015

Il Funzionario preposto

(F.to Nadia Tonolo)